



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 275

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 22 novembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	20

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato IX analisi delle procedure dei beni confiscati e sequestrati (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i>	695
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 22 novembre 2019

Plenaria**224^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti riferiti dall'articolo 21 all'articolo 40 nonché gli elenchi degli emendamenti segnalati. Avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli relativi agli articoli da 18 a 28 del disegno di legge di bilancio.

Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 32.0.110, 55.0.105 e 55.0.106 e che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 7.7, 8.131, 10.6, 12.23, 20.2, 26.0.17, 28.34, 36.0.16, 60.0.105, 94.15 e 101.0.27 nonché gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 31.0.12 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 22.58 – volto ad estendere ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi i benefici previsti dall'articolo 22 del disegno di legge di bilancio – nonché sull'emendamento 19.0.19, volto a prevedere forme di incentivazione fiscale per la realizzazione di interventi sugli immobili finalizzati a scoraggiare il compimento di atti illeciti (ad esempio cancellate, inferriate, casseforti, fotocamere ecc.).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 25.52 il quale interviene sulla disciplina del cosiddetto «*bonus facciate*», allo scopo di precisare in modo più puntuale la nozione di «*facciata*», così da evitare incertezze interpretative in fase applicativa.

Il senatore DE BONIS (*Misto*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 18.0.83, nonché sull'emendamento 21.0.7, sottolineando con riferimento a quest'ultimo l'esigenza di una particolare attenzione per le problematiche del mondo agricolo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiama l'attenzione su alcune proposte tutte finalizzate all'esigenza di risolvere problematiche relative alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A tale riguardo si sofferma, più in particolare, sull'emendamento 18.0.1 – che prevede uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo di euro per nuove assunzioni – sull'emendamento 18.0.2 – che prevede uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo di euro per le indennità accessorie – sull'emendamento 18.0.3, nonché sull'emendamento 18.0.7, volto a consentire nuove assunzioni per il personale di polizia penitenziaria.

Il senatore auspica infine che vengano prese in considerazione anche le proposte di cui all'emendamento 18.0.17 – volto a porre rimedio alle problematiche che impediscono l'assunzione di un cospicuo numero di candidati dichiarati idonei nell'ultimo concorso bandito per la Polizia di

stato – e quelle di cui agli emendamenti 18.0.18, 18.0.30, 18.0.69 e 18.0.92.

Il presidente PESCO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli da 29 a 59 del disegno di legge di bilancio.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiama in particolare l'attenzione su quanto da lui proposto in relazione alle problematiche oggetto dell'articolo 32, concernente il piano straordinario di promozione del *made in Italy*.

Al riguardo il senatore evidenzia, su un piano più generale, l'assenza in Italia di un'organizzazione istituzionale adeguata al fine di assicurare la promozione delle esportazioni all'estero – in questo contesto richiamando le considerazioni critiche che ha già avuto modo di fare in ordine allo spostamento delle competenze relative dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri, recentemente verificatosi – per poi manifestare, più in particolare, la propria perplessità sul fatto che le risorse a disposizione del Piano straordinario per il *made in Italy* risultino ridotte con il disegno di legge di bilancio in esame.

Ancora più specificamente il senatore pone con forza l'accento sull'esigenza di misure volte ad assicurare un efficace contrasto all'estero della pratica del cosiddetto «*italian sounding*», nonché sulla necessità di misure volte ad assicurare il riconoscimento della ristorazione italiana autenticamente tale, misure queste ultime che si risolverebbero anche in una forma di rafforzamento della tutela dei prodotti dell'eccellenza agroalimentare italiana all'estero.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) interviene anch'egli in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma e si sofferma, in particolare, su una sua proposta relativa all'articolo 40 volta a favorire specificamente l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità legate allo spettro autistico, utilizzando a tal fine forme di agevolazione che assicurino per un periodo iniziale di cinque anni un forte abbattimento degli oneri tributari e contributivi per le imprese in cui opereranno i lavoratori in questione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma sull'emendamento 40.0.27, avente ad oggetto l'istituzione di parchi inclusivi in grado di assicurare un'adeguata considerazione delle problematiche dei bambini con disabilità.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiamando in primo luogo l'attenzione sugli emendamenti 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, tutti volti a prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive per far fronte ai danni causati dagli ecce-

zionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre del corrente anno.

Dopo aver auspicato che venga preso attentamente in considerazione il tema delle ZES – con particolare riferimento alla città di Venezia – oggetto dell'emendamento 36.0.3, il senatore espone il contenuto degli emendamenti 40.6 e 40.9 che prevedono stanziamenti a favore delle persone con disabilità.

In sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, interviene il senatore LANNUTTI (*M5S*) che si sofferma in primo luogo sul suo emendamento 42.0.9, volto a garantire la restituzione di quanto dovuto a tutti i cittadini che hanno subito un danno economico per effetto dei metodi di fatturazione delle compagnie telefoniche e della rete televisiva SKY basati su una durata dei periodi mensili pari a 28 giorni.

Il senatore raccomanda poi all'attenzione della Commissione l'emendamento 86.0.9, volto a prevedere misure a favore di coloro che sono stati danneggiati per effetto di comportamenti scorretti delle banche nella vendita di diamanti da investimento.

Si sofferma infine sull'emendamento 94.0.3 relativo al tema ampiamente noto dell'imposizione fiscale sugli immobili della Chiesa cattolica, evidenziando come l'intervento proposto non sia animato da alcun intento punitivo nei confronti della stessa Chiesa cattolica ma, piuttosto, diretto ad evitare quelle che risultano altrimenti vere e proprie forme di concorrenza sleale, recependo in tal senso un invito dello stesso Papa Francesco.

Il presidente PESCO comunica che i senatori Pellegrini Marco, Gallicchio e Granata aggiungono la loro firma agli emendamenti 42.0.9, 86.0.9 e 84.0.3.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 30.0.32 – volto a prevedere misure di sostegno per gli interventi sul patrimonio edilizio effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa – e l'emendamento 41.0.40, finalizzato a prevedere l'obbligo di esposizione del numero nazionale antiviolenza e *antistalking* nelle pubbliche amministrazioni.

A quest'ultimo proposito rileva come tale questione abbia per lui un rilievo del tutto particolare e come la stessa non possa che andare al di là delle divisioni di parte politica, auspicando al riguardo che su una soluzione concreta si possa registrare la più ampia convergenza possibile.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 32.0.24 evidenziando come tale proposta non solo assicurerebbe un maggior gettito fiscale in termini di IVA, ma soprattutto eviterebbe gravi difficoltà in un settore produttivo in conseguenza di un non ancora intervenuto riallineamento della normativa nazionale di recepimento con la nuova normativa europea.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 42.0.11 e 42.0.14. In ordine alla prima di tali proposte evidenzia come la stessa operi sul versante dell'implementazione dei sistemi di videosorveglianza con riguardo all'esigenza di rafforzare la tutela dei minori nelle scuole e degli anziani nelle strutture socio assistenziali agli stessi dedicate.

La seconda proposta ha, invece, ad oggetto l'istituzione della «patente del buon cittadino», una misura che, a suo avviso, potrebbe essere di notevole aiuto nel lavoro degli amministratori locali, mediante la creazione di un sistema di agevolazioni premiali (ad esempio sconti sulle tariffe comunali) per i cittadini che si contraddistinguono per attività particolarmente positive dal punto di vista sociale (si pensi al volontariato o alla donazione di sangue).

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 30.1, soppressivo dell'articolo, dando conto delle ragioni per le quali il suo Gruppo propone di abrogare l'articolo 30: ricorda in particolare che sia Rete Imprese Italia sia Confindustria hanno rimarcato come il cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (ACE) sia inadatto alle piccole e micro imprese, che caratterizzano il tessuto produttivo italiano, che avvantaggia invece le grandi imprese e le imprese finanziarie. Si sofferma quindi sul cosiddetto «cash-back» previsto dall'articolo 31, un meccanismo di carattere regressivo poiché ne beneficiano i possessori di carte di credito e, tra questi, coloro che ne fanno maggior uso. Nel programma della precedente maggioranza si prevedeva una norma volta a rendere liquidi e immediatamente esigibili i crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni: ricorda come il dibattito su tale proposta sia stato caratterizzato dal timore – del tutto infondato – che ciò significasse l'introduzione di una moneta parallela e dall'insistita preoccupazione per un paventato abbandono dell'euro. A tale riguardo, sottolinea come la questione non sia mai stata nei programmi della Lega nei termini in cui è stata riportata dai mezzi di informazione, né sia attualmente nell'agenda politica; peraltro, segnala criticamente che quando tutta la moneta sarà elettronica (e già lo è per il 92 per cento), obiettivo cui mirano interventi come quello di cui all'articolo 31, sarebbe più agevole un'eventuale uscita dall'euro. Il suo Gruppo propone con l'emendamento 31.3 di ridurre il beneficio di cui all'articolo 31, destinando una parte del gettito atteso alle forze dell'ordine. Aggiunge, quindi, la firma e illustra l'emendamento 32.0.1, con il quale si propone una definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica, sottolineando come non si tratti di un favore nei confronti degli evasori, bensì di una misura di sostegno a soggetti in gravissima difficoltà, contrastando l'orientamento che connota il disegno di legge in esame, il quale tende a utilizzare le imprese come un bancomat. Illustra, infine, anche l'emendamento 39.3, che novella il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo

dell'area territoriale di quella città, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da Ilva S.p.A..

Il PRESIDENTE invita a una maggiore sintesi negli interventi di illustrazione.

Segue un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono la senatrice PIRRO (*M5S*), che ricorda i tempi complessivi concordati in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per questa fase dell'esame, e il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), che osserva come la Commissione stia rispettando i criteri stabiliti e non sia previsto alcun ritardo.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 32.0.90, efficace e non oneroso, volto a promuovere l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, che riprende i contenuti di un disegno di legge condiviso dai Gruppi parlamentari in modo trasversale.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 35.0.5, volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali, prevedendo un apposito fondo; illustra poi l'emendamento 36.0.16, di cui preannuncia una riformulazione, volto a sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino presenti nel comune di Matera e colpite dai recenti eventi climatici avversi; illustra poi l'emendamento 36.0.2 con il quale si propone l'istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali. Aggiunge infine la firma all'emendamento 28.0.33.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) illustra l'emendamento con il quale si propone di ripristinare l'Imposta sul reddito delle imprese (IRI). Illustra, quindi, l'emendamento 31.7 con il quale si intende offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa derivanti dal pagamento delle commissioni per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento, ricordando le criticità evidenziate dall'Ufficio parlamentare di bilancio in merito alla possibile «evasione consensuale» che deriverebbe dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti mediante l'uso delle carte di credito. Conclude illustrando l'emendamento 32.0.139, con il quale si propone di prevedere un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale, pari a 30.000 euro, a carico dello straniero che intenda svolgere in Italia attività di lavoro autonomo.

La senatrice GRANATO (*M5S*) illustra l'emendamento 44.0.18 con il quale si propongono misure volte a favorire il recupero di beni immobili

statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, che consentirà la mappatura dei beni culturali in stato di abbandono; illustra anche l'emendamento 43.0.4, con il quale viene istituito il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, l'emendamento 44.1, con il quale si consente la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, nonché l'emendamento 28.17, con il quale si consente di destinare l'8 per mille alla ricerca scientifica.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 28.32, di natura bipartisan e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con il quale si propone di potenziare la qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica e in materia di prevenzione e il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, che auspica sia sostenuto da tutti i Gruppi parlamentari. Illustra, quindi, l'emendamento 41.0.8 con il quale sono rifinanziati quattro fondi nei quali sono allocate risorse per le politiche in favore delle famiglie, per i quali il disegno di legge di bilancio prevede definanziamenti. Conclude, infine, intervenendo su un emendamento concernente il cosiddetto «sconto in fattura», segnalando le difficoltà dei piccoli imprenditori al riguardo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) indica due ulteriori emendamenti segnalati dal suo Gruppo: 10.6 (testo 2) e 26.0.17 (testo 2). Illustra quindi l'emendamento 31.6 che destina le eventuali maggiori entrate derivanti dell'emersione di base imponibile di cui all'articolo 31 comma 3 al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e l'emendamento 32.6. Passa quindi a illustrare gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.0.19 in materia di Zone economiche speciali (ZES), l'emendamento 39.0.8 con il quale si prevedono misure e interventi a favore delle popolazioni di provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018, l'emendamento 39.0.4 che propone misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriali complessa, l'emendamento 41.12 che prevede l'estensione del congedo di paternità, gli emendamenti 41.29 e 41.49 che propongono misure a favore delle famiglie adottive, l'emendamento 41.0.14 che propone una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicazione della situazione economica equivalente (ISEE), l'emendamento 41.47 in materia di assegno vitalizio per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, nonché l'emendamento 41.27, con il quale si istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per gli interventi in favore dei minori di famiglie monoparentali.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 32.0.134 con il quale si intende promuovere lo sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'*Expo* 2015-Milano, 41.0.9 che incrementa il fondo per le adozioni internazionali al fine di as-

segnare un *bonus* per ogni famiglia che proceda all'adozione di minori stranieri e 41.0.11 anch'esso volto a incrementare il fondo per le adozioni internazionali, 41.0.30 in materia di patti educativi territoriali, 32.0.135 concernente la fondazione *Human Technopole*, nonché gli emendamenti del suo Gruppo in materia di fondo di coesione e di Agenzia per la coesione territoriale, in materia di contrasto alla violenza sulle donne e a favore di progetti innovativi mirati all'inclusione. Conclude illustrando l'emendamento 43.9 con il quale, intervenendo in materia di *bonus* cultura, si estende tale beneficio anche all'acquisto di quotidiani e riviste acquistati presso le edicole, sottolineando la grave crisi in cui versano tali strutture e il ruolo positivo che esse svolgono nel tessuto sociale.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma auspicando, in particolare, l'approvazione delle sue proposte volte a rimuovere l'operatività di disposizioni dirette a sostenere gli investimenti in Iran. Al riguardo ritiene che le politiche poste in essere da questo Stato sia sul piano internazionale, sia su quello interno, siano tali da rendere ingiustificabili simili forme di sostegno.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 55.0.36. Evidenzia, in proposito, come tale emendamento sia volto a risolvere alcune problematiche attinenti la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il livello di finanziamento *standard* cui concorre con lo Stato e l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. Si tratta di una problematica ampiamente nota sulla quale da troppo tempo si è dovuto registrare un atteggiamento di chiusura ingiustificabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 44.9 – che stanziava risorse aggiuntive a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche – e 45.16, diretto a prevedere misure specifiche per i dipendenti del settore editoriale, con particolare riferimento anche alla stampa di periodici.

Il presidente PESCO (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti richiamando in particolare l'attenzione sull'emendamento 53.0.1, volto a prevedere un'integrazione normativa riguardante il «Fondo salva casa» al fine di favorire forme di cartolarizzazione che siano accompagnate dalla possibilità, per il proprietario debitore, di permanere come affittuario nell'immobile fino al momento in cui potrà riacquistare eventualmente lo stesso.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 44.5 – diretto a prevedere un finanziamento di 2 milioni di euro per la città di

Parma in quanto capitale europea della cultura per il 2020, nonché l'emendamento 44.0.29.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma soffermandosi in particolare sulle proposte relative all'articolo 59, dirette a rafforzare gli interventi a favore del settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle problematiche conseguenti alla diffusione della Cimice asiatica e della Xylella Fastidiosa.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiamando in particolare l'attenzione sugli emendamenti 43.0.4, 45.0.7, 47.0.18, 49.0.2, nonché sulle proposte relative all'articolo 55 volte a prevedere misure incentivanti per i medici dei servizi di emergenza-urgenza.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 44.5 – relativo al settore della sanità – sull'emendamento 55.0.142 – volto a finanziare l'estensione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza 112 – nonché infine sull'emendamento 56.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione bilancio già convocate per oggi, venerdì 22 novembre 2019, alle ore 15 e alle ore 20,30, nonché tutte le sedute di sabato 23 novembre e domenica 24 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Forza Italia-Berlusconi Presidente

3.2, 4.9, 4.11, 4.13, 4.23, 5.7, 6.2, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.55, 8.53, 8.55, 8.70, 8.94, 8.95, 8.134, 8.146, 8.0.1, 8.0.9, 9.5, 15.0.2, 15.0.4, 17.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.7, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.22, 18.0.30, 18.0.69, 18.0.86, 18.0.92, 19.56, 19.0.9, 19.0.15, 19.0.48, 19.0.49, 22.15, 22.33, 22.48, 22.0.4, 22.0.18, 23.0.2, 24.0.15, 24.0.20, 24.0.24, 24.0.35, 24.0.72, 25.23, 28.21, 28.29, 28.32, 28.65, 28.73, 28.74, 28.98, 28.0.5, 28.0.23, 28.0.29, 28.0.38, 28.0.60, 31.9, 32.0.15, 32.0.101, 32.0.130, 32.0.131, 32.0.142, 34.5, 36.0.8, 36.0.10, 36.0.13, 39.0.1, 39.0.49, 39.0.56, 40.13, 40.0.4, 40.0.7, 40.0.16, 41.2, 41.5, 41.11, 41.16, 41.20, 41.23, 41.33, 41.43, 41.45, 41.61, 41.62, 41.64, 41.0.8, 41.0.26, 42.6, 42.0.10, 42.0.18, 44.30, 44.32, 44.0.9, 45.12, 45.14, 55.0.47, 55.0.48, 55.0.102, 55.0.137, 55.0.157, 55.0.163, 57.2, 58.0.8, 58.0.9, 58.0.46, 58.0.49, 59.2, 59.0.1, 60.0.2, 60.0.66, 60.0.70, 60.0.78, 60.0.80, 60.0.90, 60.0.141, 60.0.162, 63.10, 63.0.49, 63.0.51, 65.0.5, 65.0.31, 66.0.4, 69.0.14, 69.0.17, 69.0.23, 70.0.4, 70.0.24, 70.0.26, 71.3, 73.0.2, 78.2, 78.0.9, 78.0.10, 79.3, 79.40, 80.3, 82.5, 82.0.2, 82.0.7, 82.0.11, 82.0.16, 82.0.18, 82.0.21, 84.2, 84.6, 85.0.3, 86.1, 86.0.5, 88.14, 88.16, 88.17, 88.0.5, 88.0.14, 91.4, 91.0.100, 92.5, 94.14, 94.0.6, 95.1, 95.23, 95.42, 95.83, 96.2, 96.6, 96.9, 96.11, 100.7, 103.TAB.2.2.5 e 118.0.1.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Fratelli d'Italia

5.5, 8.23, 8.52, 8.56, 8.57, 8.133, 8.140, 8.0.7, 9.8, 9.0.3, 9.0.5, 11.7, 14.0.1, 16.1, 17.6, 17.21, 17.0.4, 17.0.22, 17.0.23, 18.18, 19.79, 19.85, 19.0.3, 19.0.55, 22.0.17, 25.35, 28.0.54, 28.0.63, 28.0.77, 30.0.6, 30.0.29, 31.7, 31.0.3, 31.0.5, 32.0.110, 32.0.139, 36.12, 36.14, 36.21, 39.0.2, 41.19, 41.31, 41.32, 41.54, 41.63, 41.66, 41.0.37, 42.8, 43.0.11, 43.0.12, 44.33, 44.36, 46.0.2, 47.9, 52.0.8, 57.8, 58.0.4, 60.93, 65.0.85, 78.6, 78.10, 78.0.8, 79.24, 79.43, 79.47, 79.53, 79.55, 84.4, 84.10, 84.23, 84.28, 86.3, 86.0.7, 88.3, 88.4, 88.18, 91.0.91, 91.0.94, 91.0.103, 95.0.7, 95.0.8, 99.14, 101.14 e 112.1.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Italia Viva – P.S.I.

4.0.4, 8.13, 8.25, 8.48, 8.0.31 (testo 2), 12.0.61, 17.19, 17.0.10, 19.1-19.32 (testo 2), 19.32, 19.37, 19.0.57, 20.9, 23.4, 23.0.13, 28.0.18, 28.0.44, 28.0.48, 28.0.80, 30.0.27, 32.0.12, 32.0.21, 32.0.49, 32.0.90, 32.0.143, 33.0.4, 36.0.4, 40.16, 40.0.1, 40.0.8, 40.0.23, 41.0.10, 41.0.13, 41.0.21, 41.0.22, 45.0.6, 45.0.9, 46.2, 47.6, 52.0.5, 53.23, 56.0.15, 60.28, 60.41, 60.45, 60.58, 60.0.28, 60.0.85, 60.0.104, 60.0.123, 60.0.152, 63.0.48, 72.16, 78.5 (testo 2), 79.2 (testo 2), 82.2 (testo 2), 87.0.12, 89.6, 89.15, 91.0.1, 91.0.3, 91.0.105, 95.13 (testo 2), 97.58 e 98.0.11.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Partito Democratico

4.0.5, 5.0.5, 7.3, 7.16, 7.0.19, 8.33, 8.76, 8.91, 8.116, 12.0.7, 13.10, 17.7, 18.13, 18.14, 18.23, 18.0.4, 18.0.31, 19.39, 19.0.25, 20.6, 22.17, 22.26, 23.7, 24.0.48, 24.0.61, 24.0.68, 25.0.7, 26.1, 26.8, 26.0.1, 26.0.9, 27.2, 28.40, 28.46 (testo 2), 28.0.17, 28.0.26, 28.0.35 (testo 2), 28.0.53, 29.0.4, 32.0.6, 32.0.114, 32.0.151, 39.5, 40.12, 40.0.9, 40.0.13, 41.14, 42.7, 44.0.13, 45.5, 45.13, 46.4, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.21, 52.0.15, 52.0.18, 52.0.7, 53.21, 53.0.30, 54.0.6, 54.0.7, 55.0.3, 56.2, 56.10, 56.0.3, 60.87, 60.0.43, 60.0.92, 60.0.106, 60.0.121, 60.0.159, 62.0.5, 62.0.69, 63.0.43, 65.0.58, 67.6, 69.2, 71.2, 72.11, 78.13, 79.16, 79.39, 82.9, 84.7, 84.0.4, 93.4, 94.10, 95.18, 96.10, 96.23, 98.10, 101.1, 101.12, 101.0.38 e 45.1 (testo 2).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

3.5, 5.0.12, 6.0.32, 8.0.19, 8.0.29, 11.0.31, 12.6, 12.15, 20.0.2, 22.56, 22.0.16, 26.10, 32.0.48, 41.60, 41.0.31, 58.0.52, 63.11 (testo 2), 63.12, 63.13, 63.0.58 (testo 2), 63.0.59, 63.0.60, 65.17, 67.0.6, 83.0.3, 86.7, 89.5, 91.2 e 98.0.2.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

3.1, 3.4, 4.6, 6.0.53, 7.7 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.24, 7.25, 7.30, 7.34, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42 (testo 2), 8.88, 8.89 (testo 2), 8.117, 8.131 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.5, 8.0.14, 8.0.24, 10.0.2 (testo 2), 11.29, 11.35, 11.0.18, 11.0.39 (testo 2), 12.0.1, 12.0.54, 12.0.58, 13.5, 13.9, 14.1, 14.0.4 (testo 2), 14.0.8, 15.5, 17.1, 17.8 (testo 2), 17.0.5, 17.0.18, 17.0.24, 18.0.88, 19.0.30, 20.4, 24.0.4, 25.52, 25.0.6, 26.0.22, 28.34 (testo 2), 28.0.61, 30.1, 30.0.34, 31.0.1 (testo 2), 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.76, 32.0.117, 32.0.119, 32.0.134, 32.0.135, 36.0.3, 39.3, 40.9, 40.0.2, 41.1, 41.30, 41.0.11, 41.0.35, 41.0.40, 42.0.8 (testo 2), 42.0.11, 42.0.14, 42.0.17, 43.9, 44.3, 44.5, 44.8, 44.46, 44.0.29, 44.0.32, 45.16 (testo 2), 54.5, 55.0.132, 55.0.155, 60.9, 60.12, 60.0.95, 60.0.100, 60.0.112 (testo 2), 60.0.136, 60.0.163, 60.0.176, 60.0.179, 61.0.2, 62.0.8, 62.0.10, 62.0.14, 62.0.18, 62.0.34, 62.0.36, 63.7, 63.15, 63.17, 63.0.46, 63.0.47, 63.0.62, 63.0.63, 65.0.89, 68.0.15, 71.0.5, 72.14, 75.0.6, 76.1, 78.1, 78.19, 79.1, 79.6, 81.2, 82.3, 83.1, 84.11, 85.1, 86.0.3, 88.1, 88.27, 91.0.43, 94.0.7, 94.0.8, 94.0.9, 94.0.11, 94.15 (testo 2), 95.5, 95.25, 97.2, 98.5, 98.0.9, 99.3, 99.4, 99.5 (testo 2), 99.9, 99.0.8 (testo 2), 101.4, 101.0.2, 101.0.8, 101.0.26, 101.0.36, 101.0.37, 103.1, 103.2, 109.6 e 7.47 (testo 2).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Movimento 5 Stelle

3.0.3 (testo corretto), 4.0.3, 5.0.1, 6.1, 6.0.49, 7.1, 7.2, 7.45, 8.10, 8.83, 8.103, 8.105, 8.119, 8.129, 8.137, 8.0.27, 9.4, 10.6 (testo 2), 11.3, 11.1, 11.2, 11.23, 11.0.1 (testo2), 11.0.20, 11.0.22 (testo2), 11.0.42, 12.17, 12.19, 12.23, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.33, 13.1, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.10, 14.6, 14.9, 14.0.10, 15.0.5, 18.4, 18.0.14, 18.0.24, 18.0.36, 18.0.52, 18.0.85, 19.59, 19.77, 19.0.4, 19.0.24, 19.0.46, 20.0.4, 20.0.6, 22.1, 22.0.15, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.24, 23.1, 23.15, 23.16, 25.1, 26.0.12, 26.0.15, 26.0.17 (testo 2), 27.0.2, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 28.5, 28.15, 28.49, 28.64, 28.78, 28.88, 28.90, 28.91, 28.92, 28.102, 28.0.15, 28.0.31, 28.0.37 (testo 2), 30.0.33 (testo 2), 30.0.35, 31.4, 31.0.12 (testo corretto), 32.6, 32.13, 32.14, 32.0.8, 32.0.52, 32.0.53, 32.0.59, 32.0.62, 32.0.85, 32.0.86, 36.1(testo2), 36.2, 36.0.11, 36.0.15, 36.0.19, 39.0.4, 39.0.8, 40.0.27, 41.12 (testo2), 41.27, 41.29, 41.47, 41.49, 41.0.7, 41.0.14, 42.0.9, 43.0.4, 44.25, 44.34, 44.0.18, 44.0.25, 44.0.26, 45.0.7, 46.0.1, 47.7, 47.0.2, 47.0.14, 47.0.17, 47.0.18, 49.1, 49.0.2, 49.0.6, 50.3, 52.0.3, 50.0.4, 52.0.9, 52.0.14, 53.1, 53.0.1, 53.0.26, 55.1, 55.0.97, 55.0.99, 55.0.103, 55.0.110, 55.0.112, 55.0.115, 55.0.118, 55.0.119, 55.0.123(testo2), 55.0.125, 58.0.28, 58.0.41, 58.0.50, 60.13, 60.15, 60.21, 60.22, 60.50, 60.82, 60.0.18, 60.0.38, 60.0.138, 63.9, 63.0.77, 68.0.2, 69.0.4, 72.7, 72.19, 72.24, 73.0.1, 74.0.1, 75.0.3, 75.0.13 (testo2), 75.0.16, 75.0.17, 76.0.1, 76.0.2, 81.0.1, 81.0.2, 82.0.23, 83.4, 84.0.3, 86.0.9, 87.6, 87.10, 88.8, 88.9, 88.20, 89.0.2, 94.0.3, 95.0.12, 96.0.8, 96.0.9, 101.10, 101.0.27 (testo 2), 101.0.28, 101.0.29, 18.0.78 (testo corretto), 58.0.47 (testo 2), 60.0.60 (testo corretto) e 78.22 (testo 2).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Misto

7.14, 8.86, 8.0.30, 11.0.32, 12.0.31, 12.0.34, 12.0.36, 19.0.41, 19.0.58, 21.0.7, 25.44, 28.8, 28.22, 28.30, 28.48, 28.61, 35.2, 36.0.16 (testo 2), 41.0.1, 41.0.20, 41.0.32, 45.0.5, 55.6, 55.0.35, 55.0.36, 56.0.1, 58.0.58, 60.20, 60.26, 60.62, 63.0.1, 77.0.2, 79.13, 79.32, 79.18, 79.51, 79.67, 79.70, 79.0.6, 94.4, 101.6, 101.7, 101.0.4, 101.0.5 e 101.0.6.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 12,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1586**

Art. 21.

21.1

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni al comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole: «, 2019 e 2020» con le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021»;

alla lettera b) sostituire le parole: «anno 2021» con le seguenti: «anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,» con le seguenti: «205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,».

21.2

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

21.3

DE BONIS

All'articolo 21, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000.

21.4

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi"».

21.5

TRENTACOSTE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

21.0.1

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

«1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

''187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere

erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81'».

21.0.2

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondi immobiliari aperti)

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o dei comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob».

21.0.3

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

1 All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni alle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF di competenza statale, di cui al comma 1, sono applicate anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio tramite riduzione di risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal surplus di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti.''.».

21.0.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni per le reti d'impresa nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Si considerano altresì imprenditori agricoli, le reti di impresa di cui all'articolo 3 comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate''.

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati", sono aggiunte le seguenti: "comprese le reti di imprese agricole soggetto di cui all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate,"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 3-bis, lettera i), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, dopo le parole: «anche se effettuate da» inserire le seguenti : «reti di imprese agricole,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2», aggiungere le seguenti: «e 2-bis».

21.0.5

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche in forma cooperativa" sono aggiunte le seguenti: "ed i datori di lavoro privati";

b) dopo le parole: "rispettive associazioni di categoria" sono aggiunte le seguenti: "e dai centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati"».

21.0.6

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre-1993, n. 580, e successive mo-

dificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, Compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.8

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Blocco aumenti aliquote per l'anno 2020)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2020 e 2021".

Conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2020 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote".

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

21.0.9

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Cedolare secca su reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

''1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a partire dall'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, C/3, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale''».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 22.**22.1**

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Impresa 4,0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)* - 1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale ''Impresa 4.0'' finalizzata a razionalizzare e stabilizzare

il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:

a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) dei fabbricati e delle costruzioni;

d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge il dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloudcomputing*, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi -controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «euro 3 miliardi» con le seguenti: «2.329 miliardi»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta annuale, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

22.3

MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in software e tecnologie digitali, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.».

22.4

MANCA, FERRARI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.7

MANCA, FERRARI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incre-

mentato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.9

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 171,13 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

22.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

22.12

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.».

22.13

ANASTASI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla permanenza di tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 30.000.000;
2022: - 15.000.000.

22.14

NANNICINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 185 milioni di euro per l'anno 2022, di 255 milioni

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 220 milioni euro per l'anno 2025 e di 301 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.15

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.16

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

22.17

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma *3-bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.18

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento, dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma *3-bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma *3-bis*, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.19

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma *3-bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma *3-bis*, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco

di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000;

2022: - 25.000.000.

22.20

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come, integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

22.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*", sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3», con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4», con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4», con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».

22.22

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.23

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.24

MANCA, FERRARI

Al comma 4, sostituire le parole: «Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3,» con le seguenti: «Per i soggetti che, nel periodo indicato al comma 3,».

22.25

FERRARI, MANCA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documen-*

tale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.26

MANCA, FERRARI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.27

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il sog-

getto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 1.

22.28

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.30

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.31

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.32

NANNICINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 255 milioni di euro per l'anno 2022, di 325 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.33

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.34

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

22.35

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Al comma 5, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le parole: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».

22.36

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

5-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui ai comma 5-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 5-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 280 milioni di euro per l'anno 2022,

di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

22.37

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Le disposizioni di cui al presente comma si attuano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.38

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso tredicesimo, le parole: "interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" sono soppresse;
- sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse auto-

matiche, strumenti di *self scanning*, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento *contactless*);

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassetti e casseforti intelligenti);

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto);

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e *wireless*;

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, *fleet management system*, implementazione AGV, silo per la preparazione *pallet* di *picking*, *sorter*)”.

Nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso diciannovesimo, le parole: ”è di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica” sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

”*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi *Big Data Analytics*);

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)”».

22.39

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole.».

22.40

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole.».

22.41

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

22.42

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

22.43

PICHETTO FRATIN, GALLONE, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

22.44

ARRIGONI, STEFANI, FAGGI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

22.45

MANCA, FERRARI

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

22.46

ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

b) *al comma 9, aggiungere infine le seguenti lettere:*

«e) realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente confezionabili dai consumatori;

f) realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita»;

c) *al comma 13, sostituire le parole: «fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario» con le seguenti: «fino ad un importo massimo annuale di euro 120.000 per ciascun beneficiario».*

22.47

L'ABBATE

Al comma 9, dopo la lettera d) inserire, in fine, le seguenti:

«*d-bis*) essere in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e apportare un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

d-ter) sperimentare, implementare e aumentare nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della *blue economy*;

d-quater) verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, nonché gli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d-quinquies) adottare un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo».

22.48

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.49

CALANDRINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.50

FERRAZZI, TARICCO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa complessiva non superiore a euro 1.600 euro per ciascun veicolo, nel limite di 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.700.000;

2021: - 15.700.000;

2022: - 15.700.000.

22.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.52

MONTANI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle im-

poste sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi *17-bis* e *17-ter*, valutati in 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.53

LA MURA, MATRISCIANO, ANGRISANI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«*17-bis.* Per l'anno 2020, ai fini delle Imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

17-ter. La detrazione di cui al comma 1, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

17-quater. Tra le spese indicate nei commi *17-bis* e *17-ter* sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

17-quinquies. La detrazione di cui ai precedenti commi spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali co-

stanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 25.000.000;
2022: - 12.000.000.

22.54

GIROTTI, ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, lettera c), le parole: ", in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: "che, qualora il soggetto commissionario si avvalga di uno o più soggetti terzi per l'esecuzione delle attività di ricerca contrattualizzate, il commissionario svolga almeno il 35 per cento delle attività stesse, impiegando proprio personale interno; non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, nel qual caso la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";

4) al comma 6, lettera c-*bis*), le parole: "a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: ". Nel caso in cui si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, mate-

riali e similari, tutte opportunamente rendicontate, escludendo quindi ogni ulteriore marginalità'';

5) al comma 6, lettera *d-bis*), l'ultimo periodo è soppresso;

6) il comma *6-bis* è abrogato.

17-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15 si applicano anche alle attività di ricerca e sviluppo per le quali è attribuito il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma *17-bis* del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 30.000.000;

2022: - 15.000.000.

22.55

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti commi:

«*17-bis.* Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma *17-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.56

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*17-bis.* Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi

di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

17-ter. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

22.57

Simone BOSSI, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

22.58

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, pertanto, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti ai relativi albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendersi soddisfatti al momento dell'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi.

17-quater. Gli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter sono valutati in 35 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.59

MANCA

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

22.0.1

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisi-

zione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.5

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisi-

zione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;
2021: - ;
2022: - .

22.0.6

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.8

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103", sono aggiunte le seguenti: "le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.10

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

22.0.11

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle impo-

ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.0.12

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.0.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-bis, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-ter, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-quater.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui ai decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.».

22.0.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-bis, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-ter, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-quater.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

22.0.15

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)*

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei cri-

teri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo

dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi

sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste

dalla lettera *c*) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) o alle spese indicate alla lettera *c*), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c*).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del red-

dito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c*) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero alla lettera *c*); si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c*) del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle atti-

vità di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 435.700.000 per l'anno 2021 ed euro 653.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.0.16

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nei registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

22.0.17

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 22-bis.***(Agevolazione fiscale alle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti speciali)*

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.»

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» rispettivamente con: «194 milioni di euro 2020».

22.0.18

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente:

''*1-ter.* Non sussiste, in ogni caso, autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o ricavi percepiti e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale''.

22.0.20

GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito di imposta per la sicurezza)

1. Per l'adozione o la sostituzione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza digitale, di sistemi di allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di vigilanza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso, distributori di carburante, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

22.0.21

VACCARO, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)*

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della, fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

22.0.22

L'ABBATE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo Blue Economy)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo Blue Economy con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato in via prioritaria allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'energia legate alla *blue economy*:

a) in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e che apportino un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

b) che sperimentino, implementino e aumentino le nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy, affinché possano essere pronti per il mercato;

c) che, oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tenga conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d) che adottino un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuova il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso.

3. Al fine di garantire la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l'accesso al fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di pro-

getti in aree interessate dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate con carbone o altre fonti fossili.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di intervento, i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 11.

22.0.23

D'ALFONSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Potenziamento dei PIR)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

''101-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma''.

b) al comma 102, dopo le parole: ''o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179''».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 231,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 171,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 165,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 49,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 130,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.0.24

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.0.25

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1° gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 23.**23.1**

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 23.

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati 0 ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo

4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente:

a) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;
2021: - 50.000.000;
2022: -.

23.2

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 23.***(Credito di imposta per la formazione 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole: "nel periodo d'imposta successivo à quello in corso al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018";

b) al comma 79, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento" e le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

c) al comma 81, primo periodo, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020." sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni di euro per l'anno 2020 e di 170 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, e di 170 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

23.3

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese" sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per

un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.4

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-*bis*. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.5

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-*bis*. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative

alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale''.

23.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.7

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.8

ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.9

TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.11

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.13

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.14

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.15

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«*I-bis.* All'allegato A di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero VIII, dopo la parola: "Marketing", sono inserite le seguenti: "e vendita anche in relazione al settore del veicolo elettrico";

b) alla lettera b), dopo il numero IX, è aggiunto, in fine, il seguente: "X. Software ed analisi dati nel settore dell'elettrificazione del veicolo";

c) alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie di produzione nei processi di elettrificazione dei veicoli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 50.000.000.

23.16

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«*I-bis.* Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.00.000;

2021: - 7.500.000;

2022: - 7.500.000.

23.01

PIETRO PISANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Norma per favorire l'occupazione giovanile e la registrazione di brevetti)*

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, denominato "Fondo per il bonus brevetti".

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

23.0.2

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.23-bis.

1. Al fine di prevedere la formazione di diplomati e laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

23.0.3

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

''203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato ad erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute''».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025, di 321 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

23.0.4

FERRO, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è *sostituito dal seguente:*

''203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è *sostituito dal seguente:*

''203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute»».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Fondo di Solidarietà per le imprese di Telecomunicazione)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.7

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Proroga tax credit riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2019, di 240 milioni di euro nell'anno 2020 e di 120 milioni di euro nell'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034» con le seguenti: «di 505 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

23.0.8

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

''187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere

erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81''.

23.0.9

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Pie" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

23.0.10

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicurezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10, milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino a: «e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021 e di 305 milioni di euro per il 2022».

23.0.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fruibilità del credito d'imposta per anticipi TFR 1997 e 1998 non utilizzati)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è compensabile con le imposte dirette ed indirette».

23.0.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 14, comma 2, è inserita la lettera c):

''c) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro''».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

23.0.13

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 24.**24.1**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e dei mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 20 milioni

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

1-ter. Le elargizioni di cui al comma 1-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025»;

- sostituire la rubrica, con la seguente: «(Interventi nelle regioni dell'Italia centrali colpite degli eventi sismici)».

24.2

MANCA

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Rimane in ogni caso", sono sostituite dalle seguenti: "Per il caso di cui al comma precedente rimane";

b) è aggiunto in fine: "È altresì possibile per il soggetto avente diritto alle detrazioni optare anche per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo".

2) al comma 3, è aggiunto in fine: "e all'accredito sui conto corrente dedicato del beneficiario"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è in-

crementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.3

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-ter. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 94-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto con il comma 1 del presente articolo, l'obbligo dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. del medesimo decreto, è previsto per gli interventi rilevanti ricadenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e comunque per gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Restano fermi il deposito della documentazione al competente ufficio tecnico e la facoltà per le regioni di istituire controlli anche con modalità a campione per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva''».

24.4

PEROSINO, BERUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai comuni delle regioni per i quali è stato riconosciuto nell'anno 2019 lo stato di calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;
2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

24.0.1

DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni per favorire la ricostruzione degli edifici scolastici)*

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e al fine di garantire l'avvio della fase esecutiva degli appalti, fatte salve le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione, ove previsti, le province e i comuni proprietari degli immobili adibiti ad edifici scolastici, in qualità di stazioni appaltanti, possono richiedere alle rispettive regioni, mediante comandi o distacchi verso le stesse, nel limite di spesa di 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, una unità di personale con professionalità di tipo tecnico per lo svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento. Il riparto delle somme stanziata avviene entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle priorità e dei criteri di assegnazione delle risorse stabilite con il medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

24.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, MININNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

”6-ter. Per le organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 6-*quater*, ai fini della determinazione del credito di imposta relativo alle spese indicate alla lettera a) del comma 6, si considera l’intero importo delle spese sostenute nell’anno di imposta. Se l’iscrizione avviene in corso d’anno, per la determinazione del credito d’imposta si considerano comunque le spese sostenute dall’inizio dell’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione purché queste siano riferite ad almeno 5 ricercatori a tempo pieno in organico, altrimenti si considerano solo le spese decorrenti dalla data di iscrizione.

6-*quater*. È istituito presso il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, la Sezione Speciale degli Organismi di Ricerca di diritto privato senza scopo di lucro. L’iscrizione in tale Sezione è riservata solo ai soggetti che dimostrino di avere alle loro dipendenze almeno 5 ricercatori a tempo pieno con esperienza quinquennale, di disporre di attrezzati laboratori. Non possono richiedere l’iscrizione i soggetti partecipati da società fiduciarie. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie per gli ”organismi di ricerca” di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e alla Comunicazione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Il controllo sul possesso dei requisiti è affidato a Unioncamere che provvede anche a definire le modalità per la richiesta di iscrizione. In caso di esito positivo delle verifiche, Unioncamere autorizzerà l’iscrizione nella Sezione speciale che decorrerà dalla data di domanda.

6-*quinquies*. Unioncamere provvede, con cadenza annuale, a verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nel Registro da parte degli Organismi di ricerca e provvede ad escludere i soggetti che non rispettano più i requisiti. Nel caso di esclusione dalla Sezione Speciale il beneficio del credito di imposta di cui al comma 6-*ter* cessa dall’inizio dell’anno di imposta in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

6-*sexies*. L’elenco degli Organismi di ricerca iscritti nella Sezione speciale è pubblico e Unioncamere provvede a pubblicizzarlo anche tramite *web*’».

Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

24.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Erogazione contributi a favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;

b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico;

c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia - "Contabilità Speciale 2365 - Fondi ex legge 219/81" e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

24.0.4

BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023";

b) al comma 774, le parole: "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.5

NATURALE, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.

2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

24.0.6

NATURALE, ORTIS, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.

2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

24.0.7

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca *ex* articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione *ex* articolo 99, comma 12 L.F.».

24.0.8

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Ai comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022".

6. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di costruzione di Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni della legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)", sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

13. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", la parola: "privata" è soppressa».

24.0.9

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021 per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicem-

bre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

24.0.10

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello stato d'emergenza sisma maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.11

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-bis. del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

''44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente''».

24.0.12

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.13

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,

ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1 comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.14

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 43, se-

condo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corri-

spondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-*bis*. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-*ter*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.16

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

24.0.17

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma del maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.18

COLLINA, MANCA, IORI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(IMU per immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.19

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo

67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022».

24.0.20

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.21

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

24.0.22

IORI, MANCA, BOLDRINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi

oneri si provvede, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge per provvedere ai relativi oneri, oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018».

24.0.23

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.500.000.

24.0.24

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

''987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ''».

24.0.25

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al-

l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.26

IORI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per la ricostruzione post sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.27

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A al-

legata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.28

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi per il sisma del maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1, dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d)";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

24.0.29

BOLDRINI, IORI, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari" sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

24.0.30

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)";

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), h)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.»

24.0.31

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga FINTECNA per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis*, dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.32

COLLINA, IORI, MANCA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.33

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. Per la copertura dell'onere di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

24.0.34

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.''.».

24.0.35

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2021''.

24.0.36

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 40 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

24.0.37

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)*

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122"».

24.0.38

MANCA, COLLINA, IORI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa».

24.0.39

DI GIROLAMO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro annui".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

24.0.40

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «165 milioni e: 305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

24.0.41

MANCA, BOLDRINI, IORI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga facoltà assunzionali sisma maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

24.0.42

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

24.0.43

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)*

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 per l'anno 2021».

24.0.44

FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

24.0.45

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1 del presente articolo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto.

1-bis.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1-bis.1''».

24.0.46

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente:

c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

e-bis) dei titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero la data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali».

24.0.47

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole unità immobiliari)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.

24.0.48

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Procedure per favorire l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

24.0.49

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola con il DURC. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti indicati nel presente comma''».

24.0.50

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Specificazioni in materia di regolarità contributiva delle imprese delle imprese esecutrici dei lavori)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e

sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del DURC'';

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del DURC.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 del presente articolo riguarda, nei caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria''».

24.0.51

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Struttura commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: ''pubblici'' è soppressa.

2. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

''8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, il Commissario straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis, il Commissario straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».

24.0.52

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

24.0.53

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Assunzioni a tempo determinato effettuate dai comuni)

1. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

3-quater.1. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta».

24.0.54

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, per l'anno 2021».

24.0.55

MANTOVANI, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

2) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.56

BOLDRINI, IORI, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali interessati dal sisma del maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.57

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regola-

mento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

24.0.58

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - sisma del maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa».

24.0.59

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

24.0.60

ROMEO, MONTANI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Rifinanziamento fondo per la formazione dei macchinisti ferroviari)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

24.0.61

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Istituzione della ZES nell'area di Venezia e Rovigo)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficcarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto com-

patibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nei porti ricomprese nella ZES di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2021.

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nei porti di cui al comma 4, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.62

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.63

BOLDRINI, MANCA, IORI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.64

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 per 44 milioni per l'anno 2019».

24.0.65

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per aziende alluvionate)

1. Al comma 773 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 10 milioni per l'anno 2020".

2. Al comma 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

24.0.66

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

24.0.67

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)*

1. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.68

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

24.0.69

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

24.0.70

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un massimo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di ventiquattro mesi";

b) al comma 3, sostituire le parole: "e di 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 19 milioni di euro per l'anno 2020";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e a 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 19 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo

8, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.71

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai titolari di s.r.l. che abbiano dovuto sospendere l'attività o che abbiano subito danni a causa dell'evento di cui al comma 1."

2. Il commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità di cui comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.72

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di fronteggiare esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di origine naturale verificatesi nella regione Abruzzo il 10 agosto 2019, il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 225 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno

2021 e 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 25.

25.1

SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Bonus facciate) - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1.1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *i)* del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divieto di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-*bis*.''».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

25.2

TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.”».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

25.3

CAUSIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;

3) *dopo le parole:* «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» *aggiungere il seguente comma:*

«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia

consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.4

ASTORRE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;

3) *dopo le parole:* «contenute nel suddetto articolo 16-bis» *aggiungere il seguente comma:*

«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.5

MANCA, FERRARI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso* «1.1» *inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

25.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni pari ad euro 48 milioni di euro per il 2021, di provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «353 milioni».

25.7

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.8

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2022.

25.9

FERRARI, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 0;

2021: - 48.000.000;

2022: - 0.

25.10

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.14

STEFANI, TOSATO, FAGGI, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.15

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.17

FERRARI, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.18

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.19

TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.20

FERRO

Al comma 1, sostituire le parole «2020» con le seguenti: «2019 e 2020».

25.21

PERGREFFI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Sostituire le parole da «interventi edilizi» a «recupero o restauro» con le seguenti: «interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.22

MARTELLI

Al comma 1 sostituire le parole «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» con le seguenti: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici e contestuale realizzazione di cappotto termico, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento».

25.23

VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.24

CAUSIN

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.25

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire la seguente: «realizzazione del cappotto termico,».

25.26

NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «della facciata degli edifici» con le seguenti: «della facciata esterna o interna degli edifici o di entrambe,».

25.27

CANGINI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche,».

25.28

FERRERO

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici» aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.29

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.30

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.31

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.32

RUFA, ZULIANI, PIETRO PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici» inserire le seguenti: «civili, commerciali ed industriali».

25.33

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, PIETRO PISANI

Al comma 1 le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

25.34

CIOFFI, LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1.1», sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «65 per cento»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessione della detrazione d'imposta di cui al comma 1 il numero di cessioni successive non può superare le dieci."».

25.35

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», sono inserite le seguenti: «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri.».

25.36

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo le parole: «la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che gli interventi comprendano anche quelli di efficientamento energetico degli edifici. Tale limitazione non si applica qualora si tratti di interventi

su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

25.37

FERRO, PEROSINO

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.39

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo le parole: «al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «Tale credito d'imposta relativo agli interventi nelle regioni Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna può essere ceduto».

25.40

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 917» inserire le seguenti: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto a condizione che un tecnico abilitato attesti, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2010, n. 35, recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici». Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.41

VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere le seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.42

CAUSIN

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.43

ASTORRE

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici"».

Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42».

25.45

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

Al comma 1 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.».

25.46

GIROTTA, ANASTASI, DELL'OLIO, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «1,1.», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030), l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2010, n. 35. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.47

MANCA, FERRARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di prestazione energetica degli edifici ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica contenuti nell'appendice B del decreto ministeriale del 26 giugno 2015.».

25.48

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15: milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.49

VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente capoverso:* «1.2 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma

4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

b) *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 16 comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1"»

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

25.50

BARBARO, FERRERO, TOSATO, PIETRO PISANI

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1.1 inserire i seguenti:

«1.2 Per gli interventi di cui al comma 1.1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1.3 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1.1 e 1,2 del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.51

VALENTE

Al comma 1, dopo il punto 1.1, aggiungere il seguente:

«1.2. Nel caso si provveda a realizzare congiuntamente agli interventi sulle facciate lavori per l'efficientamento energetico o per il consolidamento statico riguardanti l'intero edificio sarà possibile cedere anche i crediti fiscali derivanti dal comma 1.1 con le medesime modalità previste all'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

Conseguentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.»

25.52

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-ter. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-quater. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a: «80 mila euro per l'anno 2020, 41 milioni di euro per l'anno 2021, 63 milioni per l'anno 2022, 48 milioni per gli anni dal 2023 al 2030 e 36 milioni di euro l'anno 2031».

25.53

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1-ter. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.54

ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies inserire il seguente:

''1-nonies: Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi e efficientamento energetico ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento.''.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di 175 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 251 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.55

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies* è inserito il seguente: "1-*nonies*. Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento."».

25.56

BOTTICI, MORONESE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del comma 1.».

25.57

VITALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.58

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».

25.59

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

25.60

TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 febbraio 1989, n. 13, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le innovazioni di cui ai presente comma sono innovazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2), del codice civile."».

25.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus decoro siti UNESCO)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, ricompresa all'interno di un sito UNESCO, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, sulle facciate e sui tetti, gli interventi:

a) di bonifica dall'amianto limitatamente a grondaie, caditoie e cisterne;

b) finalizzati alla eliminazione di tubi di scarico, canne fumarie, canne di ventilazione, canalizzazioni in genere posticce e non rispettose dei luoghi o realizzate con materiali che non si inseriscono armonicamente nel contesto architettonico e paesaggistico;

c) relativi allo spostamento delle tubazioni telefoniche, elettriche e del gas poste sulle pareti esterne degli edifici;

d) finalizzati a mitigare l'impatto estetico degli alloggiamenti dei contatori delle utenze private dei diversi servizi pubblici;

e) l'eliminazione di elementi posticci e fuori contesto e loro eventuale sostituzione (citofoni, vecchie insegne, infissi, illuminazione privata, unità esterne di climatizzazioni, antenne e parabole, cassette della posta);

f) relativi allo spostamento in contesti meno impattanti, ovvero il mascheramento, di unità esterne di condizionatori;

g) relativi alla rimozione delle cisterne poste sopra i tetti e al loro spostamento in luoghi privi di impatto estetico.

L'ammontare complessivo delle spese documentate è elevato fino a 10.000 euro per gli interventi eseguiti sulle parti condominiali.''.».

2. Entro 60 giorni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono definite le procedure, i moduli, il dettaglio degli interventi e gli uffici territorialmente competenti ove presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il medesimo decreto stabilisce altresì, in una ottica di semplificazione, quali interventi tra quelli

previsti siano realizzabili in assenza di un progetto redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale.».

25.0.2

LA MURA, L'ABBATE, MATRISCIANO, ANGRISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare aduso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità

delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 10.000.000;
2022: - 5.000.000.

25.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. Per l'anno 2020 le detrazioni delle spese per interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *c*) ed *e*), si applicano nella misura del 90 per cento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

25.0.4

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Bonus Verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022", le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle se-

guenti: "50 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 166,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 218,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 288,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 253,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 334,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

25.0.6

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

25.0.7

BINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

25.0.8

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.00.

25.0.9

BERGESIO, VALENTE, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno2020";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

25.0.10

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

Art. 26.**26.1**

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 105 milioni per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni per l'anno 2025» con le seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 75 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 347 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 312 milioni di euro per l'anno 2025».

26.2

CAMPARI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "è del settore della pesca" sono sostituite dalle seguenti: ", del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori."».

26.3

CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro. Conseguentemente, è abrogato il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 4 ed al comma 2 dello stesso articolo le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro". La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui.».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze gli importi sorto così ridotti:

2020: - 4.560.000

2021: - 4.560.000

2022: - 4.560.000.

26.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il limite del finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché dall'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 4, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato; b) al comma 2, le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35,000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro".

4-quater. La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.560.000;

2021: - 4.560.000;

2022: - 4.560.000.

26.5

CASINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

26.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Agli eventuali oneri del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate nella Sezione speciale Microcredito del richiamato Fondo istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

26.7

MANCA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

4-ter. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

26.8

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 6 marzo 2017, il comma 2 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;
2021: - 0;
2022: - 0.

26.10

CASINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, a carattere nazionale, di vigilanza, coordinamento ed informazione nel settore delle aperture di credito a fini sociali per i soggetti che non presentano i requisiti di bancabilità, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile,

per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2020: - 300.000.

26.11

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera d), comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2009.

4-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

26.0.1

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo ga-

rantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti.''.

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499'' e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro''.

6. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incre-

mentato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

26.0.3

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sono soppresse"».

26.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

26.0.5

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

26.0.6

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto.''.».

26.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, eliminare ovunque ricorrano le parole ''dei fidi'' sono soppresse.

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ''il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario'', sono sostituite con le seguenti: ''l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.''.».

26.0.8

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque ricorrano le parole "dei fidi" sono soppresse.

2. All'art. 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario", sono sostituite con le seguenti: "l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge."».

26.0.9

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Utilizzo da parte del lavoratore di aziende in crisi della liquidazione anticipata Naspi per la sottoscrizione del capitale di una cooperativa)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.10

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

''*d*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice Civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti''.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.11

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi favorire la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di garantire lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da desti-

nare all'erogazione di finanziamenti agevolati per la creazione di nuove società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.''

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

''5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.''

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»

26.0.12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

3. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al comma 1 e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

26.0.13

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up costituite da giovani)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2021.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2021:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2022:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

26.0.14

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.15

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A - annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

''1-bis) Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 3 per mille''.».

26.0.16

TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di apprendistato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni";

b) all'articolo 45, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni"».

26.0.17

LOREFICE, L'ABBATE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/

2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate;

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di

fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 / CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta, integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

26.0.18

PITTONI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono inserite le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,".

2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

c) al comma 6 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi, precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola Impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate";

e) al comma 7 le parole: ”; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento” sono soppresse».

26.0.19

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

”9-*ter*. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Golfo Persico;

9-*quater*. La società Finest promuove e sostiene con proprie iniziative anche l'attività di società italiane operanti nei Paesi di cui ai commi 1, 9-*ter* e 9-*quater* del presente articolo”»;

Conseguentemente, nel comma 5 la parola: «25» è sostituita con la parola: «40»; le parole: «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono soppresse».

26.0.20

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente:

”9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquen-

nale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere'».

26.0.21

MARTI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna par-

tita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.22

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.23

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANDURA, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 2019 sino al 1° gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto».

26.0.24

STEFANI, TOSATO, BRIZIARELLI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le parole: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

26.0.25

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà)

1. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2021". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

26.0.26

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Disposizioni a favore del trasporto scolastico)*

1. All'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.».

Art. 27.**27.1**

BOTTICI, FENU, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un contratto a tempo indeterminato."*;

b) *dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo."».*

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.2

MIRABELLI, MORONESE, DE PETRIS, COMINCINI, Assuntela MESSINA, MANCA, L'ABBATE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

27.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d) con la seguente:

''d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione'';

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

''22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni."».

27.0.2

BOTTICI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute";

b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono aggiunte le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono aggiunte le parole: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,";

c) al comma 502-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."».

27.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)*

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero».

27.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)*

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

27.0.5

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

''d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione.'';

b) il comma 22.1 è sostituito dal seguente:

''22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni''».

27.0.6

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "duecentoquaranta giorni"».

27.0.7

BOTTICI, FENU, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente:

"501-bis.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."».

27.0.8

BOTTICI, FENU, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)*

1. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020».

27.0.9

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)*

1. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 3 milioni di euro.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 494 è inserito il seguente:

''494-bis. I beneficiari delle prestazioni FIR di cui al comma 2, che risultano essere in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle prestazioni FIR, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244''».

Conseguentemente all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.0.10

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Bonus mobili giovani coppie)

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30,2 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 28.**28.1**

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sopprimere i commi da 1 a 10.

28.2

RUFA, ZULIANI, TOSATO

Sopprimere i commi da 1 a 10.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.3

ZULIANI, TOSATO

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito comitato, denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile (CNRSS).

2. Il CNRSS promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Il CNRSS favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Il Comitato di cui al comma 1, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) promuove progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

4. Il presidente del Comitato è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è composto da otto membri più il presidente, scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio univer-

sitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Essi sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca; costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le attività e le regole di funzionamento del Comitato, e ne è altresì definita la dotazione organica, nel limite massimo di otto unità di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in comando da altre amministrazioni che partecipano al Comitato a titolo gratuito.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. Il CNRSS, nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera *d*), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 7, l'amministrazione competente provvede con le risorse finanziarie ed organiche già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «dell'Agenzia nazionale per la ricerca» con le seguenti: «del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile».

Conseguentemente, dopo all'articolo 28, aggiungere infine il seguente comma:

«16-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di sviluppare o finanziare progetti di ricerca farmaceutica per le malattie rare».

28.4

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da Università, Enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa, e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle politiche nazionali e regionali in tema di ricerca e delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nel rispetto della autonomia dei ricercatori e in coerenza con obiettivi di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e culturale del paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'ANR di cui al comma 2, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni sulle attività di ricerca scientifica e culturale svolte da enti pubblici favorendone il coordinamento e l'integrazione, anche proponendo standard comuni per le procedure operative di accesso ai fondi, valutazione e diffusione dei risultati;

c) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, strategici per, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

d) definisce metodi, e ne vigilia sulla applicazione, di criteri di Valutazione finalizzati a garantire la migliore allocazione delle risorse ai fini di promuovere congiuntamente il raggiungimento di risultati di interesse nazionale ed il mantenimento di una struttura nazionale di produzione scientifica e culturale competitiva a livello internazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si nomina una commissione composta da nove membri scelti: due dal Ministro

dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. La commissione, di cui al comma 4, è incaricata di svolgere una consultazione pubblica, anche mediante strumenti telematici, al fine raccogliere le opinioni di tutti i potenziali portatori di interessi alle attività della ANR al fine di definirne gli organi di governo, le loro funzioni e lo statuto che meglio garantiscano il raggiungimento delle finalità definite nel presente articolo.

6. La commissione di cui al comma 4 è incaricata di produrre entro 6 mesi dal suo insediamento un rapporto che sintetizzi il risultato della consultazione pubblica e indichi una o più proposte motivate riguardo natura, funzioni e struttura per la ANR. Per le spese di funzionamento della Commissione, nel limite di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. In considerazione della natura occasionale delle attività della commissione e della loro limitatezza temporale e dimensionale, le procedure di spesa di dette risorse, pur dovendosi ispirare a criteri di economicità ed efficienza, sono esentate dal rispetto della normativa generale riguardo il controllo e il contenimento della spesa pubblica.

7. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 4 e sulla base dei suoi risultati definiti al comma 6 si istituisce la ANR con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. L'ANR assorbe le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) di cui al comma 2 dell'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione dell'ANR di cui al comma 7, è soppresso il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) istituito dall'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

28.5

GRASSI, PIRRO

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di pre-

visione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale del comitato di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca (CICR), dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CICR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, considerando, tra gli altri, gli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione definiti dal PNR, gli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, nonché criteri di adeguata rappresentatività ed avvicendamento dei settori scientifici. Il CICR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la struttura di governo e lo statuto del CICR, garantendo l'indipendenza e la terzietà degli organi direttivi da individuare secondo criteri elettivi, di merito nonché di rotazione dei settori disciplinari, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della ricerca scientifica.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) sono trasferite al CICR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione».

28.6

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per

l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita Cabina di Regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività, di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

28.7

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: "inerenti la ricerca" sono aggiunte le seguenti: "verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;"

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h), dopo la parola: "valuta", sono inserite le seguenti: "l'economicità,";

b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;"

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera b), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire i commi da 1 a 10 con il seguente:

«1. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal perso-

nale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro dal 2022, da iscrivere su apposito fono dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

28.9

VERDUCCI

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «la restante parte per il finanziamento delle attività volte all'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MIUR ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.».

Al comma 2 sostituire le parole: «promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca Verso obiettivi di eccellenza» *con le seguenti:* «promuove il coordinamento tra i ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "ricerca e innovazione" e di quelli deputati alla gestione degli interventi per la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di programmi afferenti ad altre missioni del bilancio dello Stato ai fini della elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale della ricerca disciplinati dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204» *e sopprimere l'ultimo periodo».*

Al comma 3 sopprimere le lettere b) e c).

28.10

ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la Tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è integrata prevedendo unospesifico organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia per una quota pari a 2.000 posti comprensivi dei posti già attivati a partire dall'a.s. 2018/2019, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

Conseguentemente, dia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

28.11

VERDUCCI, IORI, MANCA

Sostituire il comma 5 con il seguente;

«5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da quindici membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. Inoltre quattro sono scelti dal Consiglio Universitario Nazionale tra i propri membri e quattro sono scelti dal Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca tra i propri membri.».

28.12

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole:* «composto da 8 membri», *sono sostituite dalle seguenti:* «composto da 9 membri»;

b) *dopo le parole:* «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» *aggiungere le seguenti:* «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

28.13

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole:* «composto da 8 membri», *sono sostituite dalle seguenti:* «composto da 9 membri»;

b) *dopo le parole:* «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» *aggiungere le seguenti:* «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».

28.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

''2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative.''.».

28.15

CASTELLONE, CASTIELLO, GRANATO, FLORIDIA, PUGLIA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: ''Organizzazione e management degli enti di ricerca'';

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Entro il 31 marzo 2020, gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, definiscono nello statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento il management scientifico e gestionale dell'ente articolato nella Direzione generale, nei Dipartimenti scientifici con compiti di coordinamento scientifico di Strutture di ricerca dotate di autonomia scientifica e gestionale, nel Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e relative Unità di gestione. Il Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e le Unità svolgono funzioni di raccordo degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane, finan-

ziarie e strumentali dell'Ente cui partecipano unitamente alle Strutture di ricerca per le materie di studio e applicazione.'';

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Alla data di entrata in vigore degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti tutti gli incarichi in essere decadono e saranno svolti per un periodo transitorio fino, al completamento delle procedure di individuazione dei Responsabili di cui al comma 1-bis.'';

d) al comma 3 sostituire le parole: ''della relativa dirigenza'' con le seguenti: ''dei Responsabili di cui al comma 1-bis'';

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Gli incarichi di direzione ai Direttori dei dipartimenti scientifici, ai Direttori delle Strutture di ricerca, al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione sono conferiti a ricercatori e tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca pubblici dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale. Qualora non sussistano presso gli Enti sufficienti risorse, di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo dotate di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale, gli incarichi al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione possono essere conferiti anche a dirigenti amministrativi nei ruoli del singolo ente. Gli incarichi sono a tempo pieno, durano quattro anni e possono essere confermati una sola volta per la medesima unità. Gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa volta ad accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione di strutture complesse ovvero nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.'';

28.16

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Nel limite del 20 per cento delle entrate complessive come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato o assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, tecnologiche e di supporto alla ricerca. Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal contratto, sulla base dei regolamenti dell'ente.

10-ter. I contratti o gli assegni di cui al comma 10-bis possono avere una durata massima di tre anni, non rinnovabile.

10-quater. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e

tecnologiche, l'Ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, al completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello - internazionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

10-quinquies. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli Enti, alle procedure di cui al comma *10-quater* è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel Piano triennale di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10-sexies. Gli enti possono assumere, anche tramite chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e per la gestione di infrastrutture complesse, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca e tecnologica di eccellenza svolta presso enti di ricerca o imprese private o in atenei o enti stranieri o in istituzioni di ricerca o sviluppo tecnologico internazionali. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. L'onere complessivo dei contratti di cui al presente comma è posto a carico degli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

28.17

ANGRISANI, GRANATO, FLORDIA, DE LUCIA, MAUTONE, DI MICCO, PUGLIA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica,".

10-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 2, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal gettito statale destinato all'8 per mille per la categoria della "ricerca scientifica".

10-quater. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 5.000.000.

28.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. A valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso;

10-ter. Gli effetti economici del comma 10-bis decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data.

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 155 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

28.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le facoltà assunzionali delle università statali sono definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

28.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente e previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è previsto un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.».

28.21

DE POLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 50 milioni di euro da ripartire, con DPCM, volto a finanziare la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per il finanziamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Città di Venezia nel mese di novembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

28.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 13, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «38 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.23

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

”11-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione dei rapporti di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-*quinquies*. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accogli-

mento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

11-*quater*. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-*ter*. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

11-*quinquies*. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-*bis*, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

11-*sexies*. Per le finalità di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quinquies* del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione delle commissioni presso ogni ufficio scolastico regionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

11-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*septies* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021'».

28.24

IORI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 13, in considerazione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di armonizzare la retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «14 milioni di euro».

28.25

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di avviare un percorso di armonizzazione della loro retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.24a

DAMIANI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della armonizzazione della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

28.26

VERDUCCI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel fondo di cui al comma 13, sono stanziati, in apposita sezione, 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, alla valorizzazione e riqualificazione del personale tecnico-amministrativo delle Università statali».

Conseguentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 14, dopo le parole: «qualificazione dei docenti», inserire le seguenti: «e del personale ATA».

28.28

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.29

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente».

28.30

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art 5, comma 1, lettera a), della Legge 537/1993, è incrementato di ulteriori euro 20 milioni per il 2020 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2021, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari e associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'art.24 comma 6, secondo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.31

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14 inserire il seguente;

«14-bis. Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.32

RONZULLI, ANGRISANI, BINI, BERTACCO, SAPONARA, BINETTI, SEGRE, UNTERBERGER, BOLDRINI, D'ANGELO, FLORIDIA, GIRO, MALAN, MANTOVANI, MATRISCIANO, MAUTONE, PILLON

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per Panno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020, al 2022, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

28.33

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono incrementate di ulteriori 4 milioni di euro annui per la formazione del personale docente sulle tematiche indicate nell'articolo 3 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'istruzione e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

28.34

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'anno scolastico 2020-2021 i posti riservati ai potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3.000 unità che si vanno ad aggiungere e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia devono essere sottratti alle scuole di diverso ordine e grado».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.35

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.36

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo, il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.37

RUSSO, GRANATO

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la dotazione del Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'anno 2020 è aumentata di 10 milioni di euro.

14-ter. Le somme di cui al comma 14-bis sono ripartite tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14-quater. All'onere di cui al comma 14-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.38

RUSSO, GRANATO, ANGRISANI, BOTTICI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementati di 1.500.000 euro, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

14-ter. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.39

MANTOVANI, GRANATO

Al comma 15, dopo la parola: «didattica», inserire le seguenti: «, anche al fine di migliorare le competenze in ambito matematico».

28.40

IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204,70 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 270,58 milioni di euro per l'anno 2022, di 340,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 305,68 milioni di euro per l'anno 2025 e di 386,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.41

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma dell'articolo 99.

28.42

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: "per i parcheggi comunali", sono aggiunte le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico"».

15-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale».

28.43

IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere le attività sportive scolastiche e la partecipazione alle competizioni locali, nazionali e internazionali degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato destinati alle predette finalità. Il fondo di cui al primo periodo è, altresì, incrementato di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.44

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

''f-bis) educazione finanziaria e alla contribuzione fiscale consapevole;''».

28.45

VERDUCCI, IORI

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «di 63,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 47.200.000;

2021: - 63.200.000;

2022: - 63.200.000.

28.46

VERDUCCI, IORI, MANCA

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.47

LAUS

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di euro 18 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire la mobilità sul territorio nazionale degli studenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Università di iscrizione, è autorizzato un contributo annuale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare, da parte delle Regioni, ad agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di trasporto finalizzato al rientro nel Comune di residenza, a valere sul fondo di cui al comma 16. Nell'erogazione delle agevolazioni, si tiene conto del reddito dello studente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;
2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

28.48

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni», con le seguenti: «di euro 76 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 43, a comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro».

28.49

MONTEVECCHI, GRANATO, FLORIDIA, RUSSO, BOTTICI

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «32 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «198 milioni».

28.50

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000.

28.51

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

28.52

VERDUCCI, IORI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4, comma 2, quarto periodo, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ”, il contributo per l'accesso e la frequenza” sono soppresse, e al comma 5, la lettera b) è soppressa. Il contributo per l'accesso e la frequenza è soppresso anche per coloro che svolgono il dottorato senza borsa di studio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.000.000;
2021: - 6.000.000;
2022: - 6.000.000.

28.53

VERDUCCI, IORI, MANCA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo della gestione separata INPS. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per

cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 19 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ogni caso senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 195 milioni di euro per l'anno 2020, di 286 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 356 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.54

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«17. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per il dipendente del settore privato"».

28.55

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

28.56

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso. Gli effetti economici decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.

All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

28.57

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

28.58

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite, dalle seguenti: "2021/2022"».

28.59

VERDUCCI, IORI, MANCA

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1 della, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000";

b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.001", le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000";

c) al comma 258, le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000".

16-ter. Ai fini di cui al comma 16-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2020 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, con riferimento all'anno accademico 2019/2020, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della lettera a) del comma 16-bis, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 99 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.60

VERDUCCI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito dal seguente:

”4-bis. Per promuovere la qualità dei servizi agli studenti e delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, il primo periodo del comma 2 non si applica alle università statali a decorrere dal 1° gennaio 2020”».

28.61

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 598 è sostituito con il seguente:

”598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti professionali di cui al comma 594, abbiano almeno dieci anni di servizio”;

b) al comma 599 sono aggiunti infine i seguenti periodi: ”I soggetti di cui al presente comma possono altresì continuare ad esercitare la professione socio-pedagogica anche in caso di cambio di ente gestore e godono dei diritti previsti dalle clausole di salvaguardia. Il mancato possesso della qualifica non è ostativo per la stipula di un nuovo contratto con un ente gestore subentrante nel medesimo servizio”».

28.62

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il primo periodo dell’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti:

”A partire dal 1° gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1° gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l’anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1° giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 stesso e dal 1° gennaio 2018 per i pro-

fessori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1° giugno 2020. Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione precedente»».

28.63

VERDUCCI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre, n. 145, dopo le parole: "degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e al personale delle università"».

28.64

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale"».

28.65

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 760 e 761 sono abrogati».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000
2021: - 15.000.000
2022: - 15.000.000.

28.66

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.67

VITALI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.68

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera *a)* le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera *b)*, capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera *b)*, capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera *a)*, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

28.69

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

28.70

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti professionali;

b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 60 milioni di euro.

28.71

PICCHETTO FRATIN, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:

''a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017''».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

28.72

VERDUCCI, IORI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 971 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.73

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della meccatronica o della salute è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca un Fondo, di seguito denominato "Fondo Erasmus Italia", con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da 3 a 6 mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a venticinque o ventotto anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione (*master*) di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 16-bis, sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ad euro 32.000 oppure avere un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro annui;

b) essere uno studente in regola con la durata legale corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento del ventottesimo anno di età per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 3 mesi, al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una Tesi di laurea specialistica o magistrale;

c) essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, sia essa italiana o co-

munitaria, non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese;

d) essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria, ottenuta non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*bis* e 16-*ter* pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.74

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-*ter* è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

16-ter. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

16-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-ter deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».

28.75

FERRARI, VERDUCCI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai fini dell'applicazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 e sono conseguentemente modificate le facoltà assunzionali degli atenei, comunque entro il limite di spesa sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.76

VERDUCCI, IORI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 191,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per l'anno 2021, 236,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 283,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 275 milioni per l'anno 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.77

QUARTO, MONTEVECCHI, GRANATO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca un fondo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da assegnare all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia».

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.78

GRANATO, DRAGO, FLORIDIA

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del Mini-

stero dell'interno un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-bis.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -10.000.000;

2021: -10.000.000;

2022: -10.000.000.

28.79

MONTEVECCHI, GRANATO, FLORIDIA

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione ai singoli Enti di ricerca. La quota parte delle risorse di cui al presente comma eventualmente non utilizzata rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità previste del medesimo Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.80

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, MATRISCIANO, RUSSO, PIRRO

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, di cui 60 milioni vincolati per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata nel presente esercizio finanziario per le finalità di cui al primo periodo del presente comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

16-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.81

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.82

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

28.83

PICCHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di *soft skills*, è istituita la "dote merito" per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico, in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i pro-

getti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascuno studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, università, e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.84

PICETTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.85

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno diritto ad anni di

contribuzione figurativa a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso.

16-ter. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

16-quater. Il diritto di cui al comma 16-bis è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

16-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

16-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 16-bis, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo.

16-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

28.86

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno la facoltà di riscatto

a titolo gratuito dei periodi non coperti da contribuzione in base a quanto stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.87

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema educativo italiano ed in particolare dell'internazionalizzazione della formazione superiore italiana, all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 50,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022". Le risorse aggiuntive stanziare dal presente comma sono finalizzate alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, recante "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;
2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

28.88

MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, GRANATO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato nella misura di

1.000.000 di euro per l'anno 2020 e rifinanziato nella misura di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «302 milioni».

28.89

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2020 è autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un piano finalizzato alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

16-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui al comma 16-bis le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

a) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16-quater. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.90

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-ter. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati».

28.91

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo immigratorio e con insistenti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.

16-ter. Sino ad agosto 2020 ai componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento. All'articolo 20, comma 4, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e a euro 1,9 milioni nell'anno 2020 e a euro 5,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 67 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

1) per una quota pari a 13,21 milioni per il 2020 e una quota pari a 9,51 milioni a decorrere dal 2021 mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 16-ter.

2) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

3) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni" con le seguenti: "210,21 milioni" e: "305 milioni" con le seguenti: "164,51 milioni".

28.92

QUARTO, L'ABBATE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per le attività di pianificazione e programmazione e relativi piani di gestione, ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60, del decreto legislativo 152 del 2006 e legge 221 del 2015, ivi comprese le attività di studio, monitoraggio e rilievi delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 2006, è autorizzata la spesa annua di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

28.93

PICETTO FRATIN, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.94

CALIENDO, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle tecnologie 4.0 è adottato un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, finalizzato alla crescita di un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, coerente con i processi di innovazione tecnologica e in accordo con il Piano nazionale Industria 4.0. Per l'adozione del Piano straordinario il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 150 milioni di euro.

28.95

CALIENDO, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, per il 2020, di 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «54 milioni».

28.96

PICETTO FRATIN, DAMIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono es-

sere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto, di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».

28.97

PICETTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 50 milioni di euro.

28.98

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. È data facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il pe-

riodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale».

28.99

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età».

28.100

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.101

VERDUCCI, IORI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è de-

finito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.102

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondazioni smart academy)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono denominate fondazioni *smart academy*, di seguito *smart academy*, erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

2. Le *smart academy* costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

4. Alle *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.

5. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la *smart academy* rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite.

6. Al termine dei percorsi di cui al comma 3, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle *smart academy* un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

7. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le *smart academy* o *stage* nelle imprese di industria 4.0.

8. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.

9. Alle *smart academy*, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *h*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. Le *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

11. Le *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi, siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

12. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

13. Alle *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

14. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge è attuate a livello territoriale.

15. Le *smart academy* propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese

che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

16. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle *smart academy* dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

17. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

18. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma XXX, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in *smart academy* secondo quanto previsto dal presente articolo».

28.0.2

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Korrepetitor al pianoforte per gli insegnamenti di canto, arte scenica e strumento nei Conservatori di musica)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità dei Conservatori di musica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la dotazione organica nazionale delle predette istituzioni è integrata con 200 posti finalizzati all'assunzione delle professionalità dei *korrepetitor* al pianoforte per il supporto pianistico al docente titolare delle classi di canto, arte scenica, strumento e di corsi tradizionali.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i profili giuridici ed economici di detto personale. Il trattamento economico spettante non può comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza- Collaboratore del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam.

3. Per l'accesso alla posizione lavorativa è richiesto il diploma accademico di secondo livello o equipollente in Pianoforte, indirizzo classico nonché diploma accademico in Maestro Collaboratore, diploma accademico in Musica da Camera ed equipollenti e una particolare qualificazione professionale con titoli artistici in relazione alle tipologie di attività previste.

4. Il *korrepetitor* al pianoforte, di cui al comma 1, collabora al pianoforte con il docente titolare di materia durante le lezioni, nonché per i saggi e per le attività di produzione artistica.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

28.0.3

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a.s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.».

28.0.4

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è introdotta nella scuola primaria la pratica dell'educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell'attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione motoria anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.5

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere daranno accademico 2020/2021 il trattamento giuridico ed economico dei professori delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è disciplinato, in analogia con il sistema universitario, in regime di diritto pubblico secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dell'articolo 2 commi 1 e 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In prima applicazione il trattamento economico dei professori non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.».

28.0.6

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È prevista l'attivazione, a partire dall'a.s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici e del profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure: relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2020/2021. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura

degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.7

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

28.0.8

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."»;

b) all'articolo 485, comma 1, lettera *h*), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche: eliminare la parola "predette";

sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto";

eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo";

c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge."»;

d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a.s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;

e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera».

28.0.9

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.10

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione, delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."».

28.0.11

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l'accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l'anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli».

28.0.12

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a ima prova suppletiva per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali».

28.0.13

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

28.0.14

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione del numero di posti relativi, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, università

e ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.0.15

GRANATO, CATTANEO, SEGRE, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, GIUSEPPE PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziare per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al comma successivo.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e relazione, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.16

RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziare per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)*

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più facilities infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle facilities della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali facilities,

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della Salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle facilities individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una «Commissione indipendente per la valutazione», di cui al seguente comma.

3. La «Commissione indipendente per la valutazione» è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla «Commissione indipendente per la valutazione» spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano svi-

luppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle facilities della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della Salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle facilities della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.17

IORI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. I suddetti 1.000 posti sono aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati alla scuola dell'infanzia ai sensi del comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,785 milioni di euro per l'anno 2020, di 258,670 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,842 milioni di euro per l'anno 2022, di 329,842 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 294,842 milioni di euro per l'anno 2025 e di 375,842 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.18

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.19

CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie.

2. Le scuole paritarie concorrono insieme alle scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione.

3. Ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale.

4. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere il servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali.».

28.0.20

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.21

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Fondo speciale di ricerca «Salute 4.0»)

1. Al fine di implementare e migliorare i processi ospedalieri e clinici delle strutture sanitarie del mezzogiorno d'Italia, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, di seguito denominato fondo salute 4.0, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato a supportare i centri di ricerca pubblici e privati che progettano sistemi che, utilizzando tecniche avanzate di bioingegneria e bioinformatica, supportano le attività medico-cliniche e biologiche funzionali al potenziamento dei processi ospedalieri, clinici e chirurgici.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

28.0.22

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del MHJR, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2. A valere sul Fondo di cui al comma precedente, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al comma precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione: avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto all'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.

5. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono adottate misure per l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate all'introduzione della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

7. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CPU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e *b-bis*), e 2, lettere b) e *b-bis*), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma *extra*-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.»

4. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni; dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 80 milioni di euro.

28.0.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANDIANI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione dell'obesità infantile, è introdotto, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, l'insegnamento dell'educazione alimentare, come materia di studio obbligatoria.

2. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

3. Lo studio dell'educazione alimentare, oltre alla normale didattica in aula, può comprendere attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate presso centri di ricerca ed istituzioni.

4. L'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza che squilibri ed eccessi alimentari determinano malattie degenerative e dismetabolismi.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione alimentare e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. all’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima».

28.0.24

GALLONE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all’immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.25

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, MAUTONE, DI MICCO, LA MURA, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, RUSSO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo sperimentale per il contrasto del sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali)

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.26

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire i seguente:

Art. 28-bis.

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.

28.0.27

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favori di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività

di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

28.0.28

IORI, ERRANI, FARAONE, ZANDA, VERDUCCI, CERNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla "European Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 4,8 milioni annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-

missione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

28.0.29

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno l'*hub* delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico nella *roadmap* della "European Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 4,8 milioni annui, per un triennio, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022," con le seguenti: "di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,"».

28.0.30

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della "quota 100", nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero, di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20».

28.0.31

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.32

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Inserimento dell'educazione motoria nelle primarie)

1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

2. L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:

a) favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curriculum della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnante di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;

b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;

c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;

d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;

e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;

f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

3. Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'eventuale collaborazione del CONI.

4. L'organico costituito dal personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni 11 classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolarsi in attività di:

a) insegnamento frontale;

b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;

c) partecipazione ai consigli di classe;

d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;

e) valutazione degli alunni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e di 250 milioni a decorrere dal 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

28.0.33

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, GRANATO, MATRISCIANO, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Fondo per la promozione e l'ammodernamento degli Istituti agrari)*

1. Per garantire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, è istituito un Fondo per gli istituti tecnici e professionali, agrari con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è finalizzato in particolare alla promozione e all'ammodernamento degli Istituti agrari, di cui s'intendono incentivare le iscrizioni, favorendo il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e sostenendo in particolare:

a) gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di possibili forme di Alternanza Scuola Lavoro;

b) le Università agrarie affinché, quali Enti certificatori, possano stipulare convenzioni per intraprendere percorsi di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che costituiscano crediti formativi;

c) gli Istituti tecnici superiori (ITS) con percorsi specialistici in agraria;

d) le collaborazioni con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari;

e) la collaborazione e il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di concerto con la Rete nazionale degli Istituti agrari, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso, da parte degli istituti agrari al Fondo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.34

IORI, VERDUCCI, GRANATO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Istituzione delle figure dei pedagogista scolastico e dell'educatore scolastico)*

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il *cyberbullismo*, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagogista scolastico e dell'educatore scolastico.

2. Il pedagogista scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagogista si pone a supporto dell'istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato. Il pedagogista fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei paesi membri. Il pedagogista scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

3. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative. L'educatore scolastico è re-

clutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (LI9) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017,205.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.35

VERDUCCI, IORI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 118 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree stra-

tegiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 191,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 195 milioni di euro per l'anno 2025 e di 276 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.36

VERDUCCI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del de-

creto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 331 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.37

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi

e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 *sono sostituite dalle seguenti:* di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

28.0.38

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.39

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1982, n. 485, dopo le parole: "confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL" sono aggiunte le seguenti: "o rappresentative ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

28.0.40

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. All'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo il comma 7, inserire il seguente:

''8. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie parificate.''.».

28.0.41

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigendo graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pre-

vede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.».

28.0.42

LONARDO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge'';

b) al comma 2, le parole: ''di cui ai commi 4, 5 e 6'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297'';

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76'';

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e dalla normativa dell'Unione europea'';

e) al comma 4, lettera *h*), dopo le parole: ''che rispettino'' sono inserite le seguenti: '', quali condizioni minime,'';

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-

zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

”4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di stitizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie.”.

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

”6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo

a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma *6-sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;

2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie.''.

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ALLEGATO
(articolo 1, comma 2)

«Tabella 1
(articolo 1, comma 6-sexies)

Quantificazione del costo *standard* per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

».

28.0.43

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 28-bis.***(Modifica dell'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Sostituire l'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 con il seguente:

''Art. 65. - *1.* In deroga all'Articolo 64 del presente Codice e all'Articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, del 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università, con un ente pubblico di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca, ovvero con un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'inventore comunica la sua invenzione all'amministrazione da cui dipende, la quale ha facoltà di chiedere il relativo brevetto entro 6 mesi dalla comunicazione purché si impegnino a valorizzare l'invenzione.

E' data comunque facoltà all'inventore di depositare la domanda di brevetto entro il medesimo termine di 6 mesi. Qualora nel detto termine viene esercitata l'opzione, l'inventore è comunque tenuto ad effettuare il trasferimento della domanda all'amministrazione;

2. Le amministrazioni indicate al comma 1 si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di pianificazioni idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori;

3. All'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte nonché del contributo che questi ha ricevuto dalle amministrazioni di cui al comma 1. Spetta all'inventore il diritto di chiedere il brevetto se, decorso il termine di cui al comma 1, le amministrazioni indicate non abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto. L'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi, qualora le amministrazioni entro 2 anni dalla concessione non ne abbiano iniziato lo sfruttamento;

4. Spetta all'inventore il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora le amministrazioni indicate nel presente articolo decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato;

5. Qualora l'Università, l'Amministrazione, l'Ente di ricerca ovvero l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, entro i termini di priorità previsti dall'Articolo 28-*quinques*, si dichiarino non interessate a

eventuali estensioni all'estero del brevetto, spetta all'inventore il diritto di decidere su eventuali estensioni;

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni previste nel comma 1 di appartenenza del ricercatore''.

Art. 28-ter.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

''3. Qualora il disegno o il modello venga creato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65''.

Art. 28-quater.

(Modifica all'articolo 89 decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

''2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65''.

Art. 28-quinques.

(Modifica all'articolo 111 del codice)

1. Il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

''2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65''».

28.0.44

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Incremento ore percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con effetti dall'esercizio finanziario 2020, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali e nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti tecnici;

b) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 18,8 milioni nel 2020 e di 56,5 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

28.0.45

BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.46

BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È soppresso l'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

28.0.47

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva compe-

tenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nei Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

28.0.48

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

''5-*quinqes*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinqies*, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate a decorrere dal 2020 di 4.679.000 di euro e l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.679.000;

2021: - 4.679.000;

2022: - 4.679.000.

28.0.49

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 9:8, dopo il comma 5-*quarter* è inserito il seguente:

''5-*quinques*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 2056, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei limiti dei 45 posti attualmente accantonati, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinquies*, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 1.283.650 a decorrere dai 2020''».

28.0.50

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto dalle citate disposizioni e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera, dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla propria delibera n. 34 del 1° agosto 2017, attuati va della richiamata disposizione legislativa».

28.0.51

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, comma 4, della legge 14.11.1995, n. 481";

b) all'articolo 6:

1) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole "La Consulta esprime parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti "e vincolante";

2) al comma 8, primo periodo, le parole "nel limite massimo di" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole "pari ad almeno";

3) al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da "Per quanto non specificamente previsto" a: "n. 41";

4) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA".

5) il comma 14 è sostituito dal seguente: "Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta".

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

28.0.52

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 6, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, sostituire le parole: "3,81 milioni di euro" con le seguenti: "5 milioni di euro".

28.0.53

MANCA, IORI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Comandi di docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -;
2021: - 2.500.000;
2022: - 4.500.000.

28.0.54

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

28.0.55

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell'articolo 1».

28.0.56

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Docenti di sostegno)

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2020».

28.0.57

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art 28-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge

13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 28-ter.

(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 28-quater.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, insegna la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*.

Art. 28-*quinquies*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28-*sexies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8-*bis* a 8-*quinquies*, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

28.0.58

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a.s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

28.0.59

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata". Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito". Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati.».

28.0.60

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

28.0.61

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

1. Il fondo di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

28.0.62

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il cinquanta per cento delle risorse annue di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinato tramite gara pubblica alla copertura dei costi di ideazione, costruzione e mantenimento di "facilities nazionali HT" e delle spese di mobilità dei ricercatori di Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca dalle loro sedi ad Arexpo di Milano, oltre che dei costi delle parti progettuali svolte all'esterno.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo le modalità con cui devono essere erogate le medesime risorse.».

28.0.63

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.64

FERRO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.65

TOFFANIN, BINETTI, RIZZOTTI, FLORIS, GALLONE, BERUTTI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.0.66

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58, comma 1, lettera *m*), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "due"».

28.0.67

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con: "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

28.0.68

IORI, GRANATO, SBROLLINI, LANIECE, CANGINI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, MONTEVECCHI, ANGRISANI, VANIN, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Coordinatori di struttura educativa)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.''.

28.0.69

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: ''in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6''.

28.0.70

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Via italiana al ''sistema duale'' di alternanza scuola-lavoro)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021,2022 a valere sul Fondo sociale per occupa-

zione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022''.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022'' con le seguenti: ''è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''».

28.0.71

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Via italiana al ''sistema duale'' di alternanza scuola-lavoro)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.72

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'allegato *b*) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

28.0.73

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Stabilizzazione precari IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,"", sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoti del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,"";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le parole: "afferente alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni" con le parole: "tre anni";

f) al comma 427:

1) dopo le parole: "il personale" aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

2) sostituire la parola: "cinque" con la parola: "tre";

g) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429 sostituire la parola: "quinquennio", con la parola: "triennio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.74

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1 All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."».

28.0.75

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

1. All'articolo 4, comma 1-*quinquies*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

28.0.76

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è costituito il "Fondo per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani" di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

28.0.77

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.78

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una do-

tazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.79

CASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.80

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.82

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione medica)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024''.

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 191 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per l'anno 2021, di 236 milioni di euro per l'anno 2022, di 283 milioni di euro, per l'anno 2023, di 275 milioni di euro per l'anno 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

28.0.83

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 760 lettera *b*), le parole: ''Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205'' sono abrogate».

28.0.84

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: "anche mediante il coinvolgimento" fino a: "a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "della durata almeno 300 ore per accrescere la sua possibilità di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato esperienza o con più alte opportunità di inserimento lavorativo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative, gli standard e le modalità di rimborso per le attività svolte dagli enti di formazione di cui alla presente disposizione. Per i fini di cui al presente comma è stanziata una cifra pari a 303.750.000 per l'anno 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria per l'anno 2020".».

Art. 29.**29.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

29.2

VERDUCCI, IORI

Sopprimere l'articolo.

29.3

VERDUCCI, IORI, MANCA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 29.***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Gli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7'';

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato a carico del Fondo di finanziamento ordinario degli enti e delle istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204'';

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. Il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Agli oneri conseguenti al suddetto adeguamento si provvede a valere sulle risorse di bilancio di ciascun ente pubblico di ricerca garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 2 e dell'equilibrio di bilancio''».

29.4

VERDUCCI, IORI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9.», al comma 5, sostituire le parole: «, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del va-

lore medio pro-capite», con le seguenti: «automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro-capite».

29.5

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti inseriti nell'articolo 1 nonché quelli indicati nell'articolo 19 comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto è inserito il personale contrattualizzato delle Università Statali, in base agli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali è inserita in apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative».

29.6

VERDUCCI, IORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo stabilito dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al suddetto fondo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

29.0.1

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

29.0.2

D'ALFONSO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

''3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure'';

2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

”e-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati”;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

”5-bis. L’ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.”;

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

”La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l’avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse”».

29.0.3

D’ALFONSO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Il presente comma si applica all’atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell’affidamento dell’incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010”».

29.0.4

D'ALFONSO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Sostituire il comma 2, con il seguente:

''2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo, entro sessanta giorni dalla data di sua approvazione, estendibili a novanta giorni per motivate ragioni da parte del responsabile della procedura, nonché uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. In caso mancata attivazione da parte del soggetto responsabile entro i predetti termini, l'organo collegiale competente di riferimento nomina, entro i successivi sessanta giorni, un commissario *ad acta* per l'adempimento del bando di gara''».

29.0.5

MORRA, GRANATO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica alle norme sull'Istituto di studi politici ''S. Pio V'' di Roma)

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ''di amministrazioni pubbliche e'' sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati''».

29.0.6

ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in materia di equo compenso)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

”Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti”».

Art. 30**30.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 325,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 111,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti

relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 14,5 milioni di euro per l'anno 2020.

30.2

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Misure a beneficio delle imprese in difficoltà finanziaria)

1. I debiti delle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate nei successivi commi 4 e 5.

2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4 o dal comma 5, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità al 31 dicembre 2018, è pari allo 0,8.

4. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui

all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: *a*) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti inferiore a 0,3; 2) al 20 per cento, qualora l'indice di liquidità dell'ente risulti superiore a 0,3 e non superiore a 0,6; 3) al 35 per cento, qualora l'Indice di liquidità risulti superiore a 0,6; *b*) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

5. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di messa in liquidazione di diritto. I debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a*) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del verbale di messa in liquidazione.

6. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari: al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e al restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al

comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi comma 1 e al comma 2.

10. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede con il maggior gettito atteso dall'adesione alle relative previsioni, che si assume ragionevolmente maggiore rispetto alle minori entrate riferite ai ruoli oggetto di stralcio, soprattutto in ragione delle difficili aspettative di realizzo integrale dei crediti riferiti ai periodi d'imposta più risalenti».

Conseguentemente sono soppressi l'articolo 31 e il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge. Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del MEF.

30.3

MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, è istituita, anche in attuazione dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una piattaforma di servizio, denominata "Service" presso la Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni, "MEFOP S.P.A.", con l'obiettivo di:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole

e medie imprese una Commissione per elaborare, entro 90 giorni dalla costituzione, proposte relative:

a) all'istituzione del *Service*, alla sua *governance* e compiti, nell'ambito del MEFOP, fermo restando che la gestione dello stesso dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e che sarà consentito l'avvalimento di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) alle forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi del *Service*, fermo restando che tali forme, nel rispetto dei limiti di legge, dovranno includere necessariamente l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis)*, *k-ter)*, *m-ter)*, *m-quater)*, *m-quinquies)*, *m-septies)*, *m-octies)*, *m-octies.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di *venture capital* come individuati dall'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) alle modalità di erogazione dei servizi del *Service* e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 1 con la specifica che, per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il *Service* potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) all'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1, che monitori l'attività del *Service*;

e) alle modalità di rendicontazione al Ministro per lo sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle attività svolte dal *Service* con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

1-quater. Con il decreto di cui al comma 1-*ter* sono individuati i componenti della Commissione di cui al medesimo comma, tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*, membri del MEFOP, rappresentanti di ABI, Confindustria, Aifi, Ania, dei Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza, nonché persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, ai quali viene attribuito, ove compete, esclusivamente il

rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia.

1-quinquies. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di cui al comma 1-ter, sulla base delle proposte elaborate dalla stessa e delle finalità e indicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è istituito il Service di cui al comma 1-bis.

1-sexies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-quater sono stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.500.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

30.4

FERRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera b) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-ter. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-bis è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-bis, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.5

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-ter. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-bis è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-bis, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.7

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.8

FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.9

FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

''Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa''».

30.10

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

30.11

FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

30.12

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunti i seguenti periodi:

''Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non-

ché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».

30.0.1

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".

30.0.3

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".

30.0.4

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.5

MANCA, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000;
2022: - 0;

30.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

30.0.7

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

''*c-bis.1)* interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

''*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-bis.1)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma *4-ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma *3-quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

30.0.8

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

''*d)* interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

''*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

30.0.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n.92 si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione».

30.0.10

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito

con, modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.11

MANCA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.12

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.13

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.15

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.16

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.17

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: "», per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.18

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, e 2022».

30.0.19

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.20

MANCA, FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1 ° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ”per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.24

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.25

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.26

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

30.0.27

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni di agevolazione per le imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e da piani di recupero occupazionale)

1. All'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 26-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

''c) imprese esercenti attività di *call center*, le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla contribuzione di cui agli artt. 5 e 23'';

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 41 sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b) al comma 3 dopo le parole: "non continuativi" aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022".

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 rimangono destinate alle specifiche situazioni occupazionali esistenti, rispettivamente, sul territorio della regione Sardegna e sul territorio della regione Sicilia».

30.0.28

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di favorire gli investimenti delle società a controllo pubblico quotate che svolgono attività economiche protette da diritti speciali

o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, al comma 722 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, in fine, il seguente periodo: "e all'articolo 6 del medesimo testo unico al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 il comma 2-*quater* è abrogato e al comma 2-*quinqüies* le parole: ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"».

30.0.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ripristino IRI)

1. L'articolo 1, comma 1055 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.986.600.000;
2021: - 1.238.100.000;
2022: - 1.263.600.000;
2023: - 1.250.000.000;
2024: - 1.253.100.000;
2025: - 1.255.300.000.

30.0.30

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione sulla cessione crediti)

1. All'articolo 166, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "nei termini d'uso" sono aggiunte

le seguenti: "e la cessione, a titolo definitivo (*pro soluto*), dei crediti ad essi relativi"».

30.0.31

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche decreto-legge Crescita)

1. All'articolo 18 del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 convertito con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, i commi 1 e 2 sono soppressi».

30.0.32

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

30.0.33

MININNO, ANGRISANI, CRUCIOLI, DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS, LUCIDI, DE LUCIA, TRENTACOSTE, FENU, ROMANO, LEONE, L'ABBATE, NATURALE, ROMAGNOLI, BOTTO, LICHERI, MATRISCIANO, FERRARA, MARCO PELLEGRINI, GIANNUZZI, PRESUTTO, MOLLAME, GIUSEPPE PISANI, ABATE, MAUTONE, MARINELLO, PUGLIA, GAUDIANO, RICCIARDI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO, DRAGO, QUARTO, DI MICCO, CORRADO, AUDDINO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica; di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla

data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Al fine di agevolare i soggetti di cui al comma 1 che versino in situazioni di difficoltà economica, è altresì istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del comma 7».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

30.0.34

FAGGI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'art. 1, commi da 119 a 141-bis della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 126, con gli effetti e le

opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, pari a 8,4 milioni per l'anno 2023, pari a 5,7 milioni per l'anno 2024, pari a 5,8 milioni per l'anno 2025 e pari a 6 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «302 milioni e 500 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «366 milioni e 600 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «396 milioni e 300 mila», le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «334 milioni e 200 mila» e le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «415 milioni.

30.0.35

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Modifiche alla disciplina dei PIR)*

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,0 in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

4. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018».

30.0.36

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

3. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili e le procedure per l'ammissione al beneficio».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

Art. 31.**31.1**

SERAFINI

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.2

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettro-

nici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.3

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della Difesa, Missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP + 0;

CS + 0.

2021:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000.

2022:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000

31.4

LUPPO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: "47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con, modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29,1 nella misura del 70 per cento".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per quota parte mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

31.5

BOTTICI, MATRISCIANO, PIRRO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

31.6

BOTTICI, MORONESE, MATRISCIANO, PUGLIA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono destinate al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 5».

31.7

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, a decorrere dal 1 luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma *3-bis*, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma *3-bis*, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma *3-bis* per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma *3-bis*, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma *3-bis* provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1° luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma *3-bis* spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.

3-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti *de minimis* ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE».

31.8

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di evitare che le misure premiali per favorire l'utilizzo del contante comportino una minore capillarità delle postazioni ATM ciascun operatore bancario (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) dovrà garantire in futuro un numero di postazioni ATM non inferiore a quello esistente alla data dall'entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascun operatore bancario deve fornire evidenza alla Banca d'Italia circa la distribuzione dei rispettivi ATM. Ogni modifica circa la distribuzione e la localizzazione degli ATM deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia previa presentazione di un Programma di modifica.

3-quater. All'articolo 53 (Vigilanza regolamentare) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente comma:

''5. La Banca d'Italia vigila affinché gli operatori bancari garantiscano la capillarità degli impianti ATM'';

3-quinquies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia stabilisce le i livelli ottimali di servizio ATM in termini di disponibilità e le modalità per garantire in modo automatico l'attuazione di un quadro sanzionatorio per i disservizi causati dall'indisponibilità anche temporanea degli impianti ATM. L'impianto sanzionatorio potrà prevedere rimborsi agli utenti pari al doppio del valore medio delle commissioni bancarie previste per i prelievi e fino a 1000 euro al giorno in favore del Ministero dell'interno - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

3-sexies. All'articolo 18 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive), comma 1, della legge n. 44 del 1999, recante: ''Dispo-

sizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura'' è aggiunta la seguente lettera o il seguente comma:

''d) l'importo delle sanzioni previste per l'indisponibilità, anche temporanea, degli impianti ATM''».

31.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

«4-*quinqüies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo».

31.10

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

''4-*quinquies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

3-*ter*. In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al comma 3-*bis*, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo''».

31.11

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito'' sono sostituite dalle seguenti: ''attraverso almeno un sistema elettronico tracciabile''».

Conseguentemente, al comma 4-quater del medesimo articolo 15, le parole: «effettuato con carta di pagamento di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato con un sistema elettronico tracciabile».

31.12

FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono sospesi per la durata di dodici mesi per gli operatori ambulanti iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.13

FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli operatori ambulanti iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.0.1

FERRERO, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rimborso IVA per acquisto di opere d'arte)

1. Per le spese documentate, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'impo-

sta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

2. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 1; è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.

3. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.2

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Le seguenti disposizioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qualsiasi committente.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso pattuito, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti con decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o, comunque, con successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

3. I parametri indicati nei decreti di cui al comma precedente favoriscono la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi e si applicano quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso dovuto non sia stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancata determinazione consensuale; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE o è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni previste dalla legge. Fermo quanto sopra previsto, in mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di essi può ri-

volgersi al consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza del professionista affinché lo stesso esperisca un tentativo di conciliazione e, in difetto di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto o del committente, può rilasciare un parere sulla congruità della richiesta del professionista in relazione alla prestazione resa e nel rispetto dei parametri ministeriali di cui al presente articolo.

4. La disciplina dettata dal presente articolo si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, anche se rientrante nelle categorie delle microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

5. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nell'ambito dei rapporti giuridici di cui al comma 1 e 2, comunque denominati o disciplinati, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

6. La disciplina contrattuale dei rapporti giuridici di cui al comma 1 si presume unilateralmente predisposta dal committente, salva prova contraria.

7. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute in qualsiasi forma di disciplina pattizia della prestazione professionale che determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

8. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione ai cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della pattuizione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella pattuizione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova pattuizione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente pattuizione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

9. Le clausole di cui al comma 5 che precede, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

10. È affetta da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulato ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

11. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni o negli affidamenti di incarichi comunque denominati che attestino genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

12. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole della pattuizione, comunque denominata, è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'efficacia dell'incarico.

13. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole a norma del presente articolo, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista su un calcolo di valore stimato, in base al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o in base ai successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore della prestazione eseguita in concreto.

14. Tutte le prestazioni professionali rese dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso.

15. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente atto, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è di per sé nulla ed inefficace. Ai fini del presente atto per pubbliche amministrazioni si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo di applicare le pre-

visioni di cui al presente articolo, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

16. Le medesime guarentigie di cui al presente articolo si applicano alle prestazioni rese dai professionisti che svolgono attività di tirocinio e/o praticantato, ferme le riduzioni previste dai parametri di riferimento.

17. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

18. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita un'apposita una commissione di esperti, composta da rappresentanti di tutte le professioni soggette alle disposizioni di cui al comma 2 che precede del presente articolo, con finalità di monitoraggio sull'effettiva osservanza del principio dell'equo compenso e di supporto all'Amministrazione. La Commissione monitora l'effettiva attuazione sia da pene dei committenti pubblici che privati, del cosiddetto principio dell'equo compenso nonché l'effettività del periodico aggiornamento delle tariffe professionali dei parametri ministeriali di cui ai commi 2 e 9 che precedono. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le prestazioni professionali rese a far data dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono parametro di riferimento anche per la determinazione di una congrua indennità dovuta in ogni caso alle prestazioni rese e/ai tirocinanti, laddove non diversamente previsto.

19. È in ogni caso vietato alle pubbliche amministrazioni l'affidamento di prestazioni professionali gratuite, comunque denominate o disciplinate.

20. Le istanze da presentare ad enti e ad uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di abitabilità e ad attestare il deposito di atti derivanti da prestazioni professionali deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista incaricato, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa ed oggetto dell'incarico, in cui devono essere riportati gli estremi del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai rapporti giuridici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

22. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.0.3

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)

1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due

anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”;

b) al comma 1-*quinqüies*, le parole: ”del comma 1-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: ”dei commi 1-*bis* e 1-*bis.1*”;

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ”1, 1-*bis*” sono inserite le seguenti: ”1-*bis.1*”.

5. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

31.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Lotteria degli scontrini)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inserire il seguente:

”1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 2020”».

Conseguentemente all’articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l’anno 2020».

31.0.5

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Abrogazione del reddito di cittadinanza)*

1. L'articolo 1, comma 255 del 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Conseguentemente, il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziare per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

31.0.6

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rile-

vano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1''».

31.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020"».

31.0.8

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

31.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: ", e in quelle sottoposte a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136,"».

31.0.10

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 31-bis.***(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

Art. 31-ter.*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le

modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrare in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

31.0.11

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

»CAPO I-bis.

Art. 34-quinquies.

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni»».

31.0.12

FENU, LEONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche «A» e «B», ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione”».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

31.0.13

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in favore delle imprese della filiera nautica)

1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici mi-

glia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione è essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;”.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

”3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge”.

3. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: ”turisti” è sostituita dalla parola: ”diportisti” e sono aggiunte le parole: ”con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento”.

4. Fino alla definizione della revisione della materia dei canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime disposta dall'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il pagamento dei canoni per le concessioni destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio, oggetto di contenzioso giudiziale sull'applicazione dall'articolo 1, comma 252, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000.

Art. 32

32.1

MANCA, FERRARI

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti:

«120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 89.670.000;

CS: - 89.670.000.

2021:

CP: - 80.465.000;

CS: - 80.465.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

32.2

FERRO, PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti:

«120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.4

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.5

PICHELTO FRATIN, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo

50'' sono sostituite dalle seguenti: ''1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

32.6

TAVERNA, SANTILLO, DELL'OLIO, FERRARA, MATRISCIANO, LA MURA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «188.895.000 euro».

32.7

DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «44.695.000 euro per l'anno 2020 e 40.090.000 euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

32.8

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere a), b), e), d), f), g), h), i) e l),» con le seguenti: «, ad esclusione della lettera e),».

32.9

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il coinvolgimento delle camere di commercio italiane».

32.10

GIACOBBE, ZANDA, ALFIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "2020" inserite le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

32.11

CANGINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni, e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettera l)»;

b) la lettera l) è sostituita con la seguente: «l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; realizzazione di opuscoli in lingua che illustrino i contenuti delle disposizioni di legge che favoriscono gli investimenti in Italia; iniziative di promozione dei beni artistici, mobili ed immobili, di particolare pregio che necessitano di interventi di restauro, di conservazione, di consolidamento; sostegno ad iniziative di promozione di materiale video di qualità di carattere culturale ed economico realizzato dalle Regioni o dagli Enti Locali per favorire l'attrazione di investimenti esteri e il turismo nel loro territorio».

32.12

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 600.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

32.13

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

32.14

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.048.333 per l'anno 2020, di euro 302.145.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372.145.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 337.145.000 per l'anno 2025 e di euro 418.145.000 a decorrere dall'anno 2026».

32.15

FERRARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

32.16

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare un maggiore e più incisivo controllo dei carichi delle navi che trasportano prodotti alimentari provenienti dall'estero, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 100 unità di personale da adibire ad attività di controllo inerenti alle merci che circolano nei bacini portuali, nel limite di spesa di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.17

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate

comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.100.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 7.200.000.

32.18

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata per l'anno 2020, ad assumere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, un contingente massimo di 12 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1 e di 20 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1.

1-ter. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "fino a: a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021:

2022:

32.19

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «30 unità», inserire le seguenti: «nell'ambito di figure altamente specializzate per la realizzazione di interventi di contrasto dell'Italian sounding, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati».

32.20

CONZATTI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*c-bis*. All'articolo 103, commi 1 e 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.21

GIACOBBE, ALFIERI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.22

FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*c-bis*. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 400.000;

2021: - 400.000;

2022: - 400.000.

32.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO V-bis.

MISURE STRAORDINARIE PER LA CRESCITA

”Art. 32-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per

cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Art. 32-ter.

(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:

a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscos-

sione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

16. Ai soli fini del presente articolo:

a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;

b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono Versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del de-

creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico"».

32.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis.

MISURE PER LE EMERGENZE

”Art. 32-bis.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese nei mesi di ottobre e novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle aree interessate a cui destinare le risorse.

4. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis.

MISURE PER LE EMERGENZE

”Art. 32-bis.

1 Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Venezia nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina del commissario delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre

2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis**MISURE PER LE EMERGENZE****”Art. 32-bis.**

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Matera nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 400 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Commissario Delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al pre-

sente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge stilla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per

8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

32.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riconversione industriale)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ”, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone” sono soppresse».

32.0.6

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

”1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio

2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021'».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 185 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

32.0.7

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: '1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2019-2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.'».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

32.0.8

LANZI, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta 2019 e 2020," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2020 e 285 milioni di euro per l'anno 2021».

32.0.9

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020».

32.0.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.11

FERRO, PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare

32.0.12

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.13

FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti)

1. All'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".

2. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma, la dotazione del Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 500.000 euro per gli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: -.

32.0.14

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interpretazione autentica in materia di radio digitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.15

MOLES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.16

ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.";

b) il comma 768 è abrogato».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

32.0.17

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai)

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "7,5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni";

b) al secondo periodo, le parole: "dieci unità", sono sostituite dalle seguenti: "diciassette unità";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per un posto funzione presso il Consolato Generale a Dubai di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2020: - 7.000.000;

2021: -;

2022: -.

32.0.18

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

32.0.19

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "2019" è sostituita dalle seguenti: "2019 e 2020"».

32.0.20

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi)

1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,

n. 136, dopo le parole: "dai soggetti di cui agli articoli", aggiungere la seguente: "29"».

32.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019».

32.0.22

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

”Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni al-

ternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o delle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma.'».

32.0.23

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 2.».

32.0.24

TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga della disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

1. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 42 mesi";

c) all'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo";

d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

e) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali. Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "prodotti fitosanitari" sono aggiunte le seguenti parole: "ad uso professionale"».

32.0.25

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.26

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

32.0.27

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.28

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

32.0.29

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera *i*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.30

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

Alla lettera *i*), del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Iacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."».

32.0.31

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*), del comma 1122, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento, dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.32

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)*

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."»

32.0.33

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)*

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta

di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.34

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.35

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.36

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1 Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

32.0.37

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.37a

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.38

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obblighi informativi)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

32.0.40

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 125 e 125-bis», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

32.0.41

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.42

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.43

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.44

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

32.0.45

STEFANI, FAGGI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBÌ, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato", sono sostituite come segue: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate all'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.46

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68,
della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 sostituire le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" con le seguenti: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1 ° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2 L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.47

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro''».

32.0.48

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

(Modificazioni al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, le parole: ''alla data del 31 dicembre 2015'' sono soppresse;
- b) al comma 3, dell'articolo 26, le parole: ''detenute al 31 dicembre 2015'' sono soppresse».

32.0.49

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.50

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale", sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.51

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il potenziamento della sinergia tra l'imprenditoria e i soggetti pubblici)

1. Al fine di accrescere e implementare il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'erogazione di servizi alla collettività, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche", è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

32.0.52

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle se-

guenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e di 60 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.53

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma rientrano tra le prestazioni già finanziate con il contributo ordinario di cui all'articolo 23 del presente decreto legislativo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 32 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.54

UMBERTO BOSSI, RUFA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la valorizzazione dell'imprenditoria del territorio)

1. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:

a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;'';

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di

mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.'';

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.'';

c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.'';

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

”5-*bis*) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l’emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l’emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 5-*quater* della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1° gennaio 2020.”;

3) il comma 9 è abrogato.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, attua le disposizioni del presente articolo al fine garantirne l’invarianza finanziaria degli effetti».

32.0.55

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: ”stipulati”, sono inserite le seguenti: ”per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125” e le parole: ”possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca”, sono sostituite dalle seguenti: ”o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto”».

32.0.56

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nuove disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono previste, nel limite di spesa di 36 milioni di euro annui, anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 36.000.000;

2021: - 36.000.000;

2022: - 36.000.000.

32.0.57

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze ac-

quisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare”;

b) il comma 44 è sostituito dal seguente: ”44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l’estensione dell’agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l’applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all’ampliamento del regime all’utilizzo di opere dell’ingegno e di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell’articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l’anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell’articolo 99».

32.0.58

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

"44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'am-

bito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.59

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.60

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 40.000.000.

32.0.61

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi a favore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

32.0.62

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.027.403;

202.1: - 4.109.611;

2022: - 7.191.819.

32.0.63

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di ulteriori 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 4.200.000.

32.0.64

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125».

32.0.65

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di azioni di cooperazione allo sviluppo)

1. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ulteriori risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

2. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 1, sono destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.66

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.67

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)*

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "degli esercizi ricettivi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo";

c) ai comma 2, lettera a), le parole: "l'esercizio ricettivo", sono sostituite con: "la struttura";

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità" sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente";

i) il comma 5, è sostituito dal seguente:

”5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell’anno 2020, 33 milioni di euro nell’anno 2021, 59 milioni di euro nell’anno 2022, 33 milioni di euro nell’anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”».

32.0.68

MANCA, FERRARI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d’imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)

1. All’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: ”degli esercizi ricettivi”, sono sostituite dalle seguenti: ”delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi”;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

”1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.”;

c) al comma 2, lettera a), le parole: ”l’esercizio ricettivo”, sono sostituite con: ”la struttura”;

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità", sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2020, 33 milioni di euro nell'anno 2021, 59 milioni di euro nell'anno 2022, 33 milioni di euro nell'anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 272 milioni di euro per l'anno 2021, di 246 milioni per l'anno 2022, di 352 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

32.0.69

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi alpini)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

32.0.70

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

32.0.71

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori fattispecie di esonero dal contributo di licenziamento per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

''*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati-bis e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

b-ter) licenziamenti effettuati in conseguenza della delibera dell'ente pubblico committente di soppressione del servizio in occasione della scadenza del relativo contratto di appalto;

b-quater) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».

32.0.72

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato in regime di somministrazione».

32.0.73

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituita dalla seguente:

''c) non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la stipula di convenzioni con banche e intermediari finanziari da parte dei confidi e delle associazioni di categoria e delle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative, finalizzate a favorire l'accesso al credito in tutte le sue forme delle imprese associate o dei loro titolari o soci. Per la promozione e la raccolta di richieste di finanziamento e di garanzia effettuate sulla base di dette convenzioni nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari, compresa la sottoscrizione della relativa modulistica e gli adempimenti collegati in materia di privacy, antiriciclaggio e trasparenza, tali soggetti devono avvalersi di propri dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1, del testo unico bancario oppure di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi che agiscono nel rispetto della normativa di settore''».

32.0.74

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 32-bis.

(Misure per lo sviluppo delle imprese nel settore dei pubblici servizi)

1. Allo scopo di consentire un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria nello sviluppo delle reti infrastrutturali del Paese, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è, abrogato».

32.0.75

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

”Art. 39-bis.

(Specializzazioni)

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1,

comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni»».

32.0.76

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

”1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l’accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l’accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all’oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l’utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L’accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all’entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all’apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L’accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l’accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge”.

b) al comma 2 le parole: ”di cui al comma 1” sono sostituite con le seguenti: ”di cui ai commi da 1 a 1-quinquies”».

32.0.77

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro irregolare)

1. All’articolo 3, del decreto-legge febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo il comma 3-quinquies, è inserito il seguente:

”3-quinquies-bis. Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo o precedente al periodo di lavoro irregolare, la sanzione minima di cui al comma 3, lettera a), è ridotta del 50 per cento”».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.78

FERRO, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

''Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale la stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

32.0.79

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

''Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

32.0.80

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32 bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

''Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali,

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

32.0.81

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

''Art. 12-bis. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

32.0.82

MALLEONI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 34 7, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.83

FERRO, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consigli o dei Ministri».

32.0.84

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri».

32.0.85

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-bis del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera ";

b) dopo le parole: "inferiore ad euro 2 milioni," sono aggiunte le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,";

c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies della presente legge".

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

b) al comma 4-ter:

1) dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

2) dopo le parole: "contrattualmente previste. Gli incassi" sono aggiunte le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,";

4) dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: "se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

32.0.86

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società)*

1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *z-quater*, le parole: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.";

b) al comma *z-octies*, le parole: ", anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura: concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun-patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa".

c) al comma *z-novies*, la parola: "suddetta", è sostituita dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera a)".

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.87

LANZI, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori ed esenzione dall'imposta di registro)

1. All'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare", sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

2) alla lettera e), alinea, dopo le parole: "euro 1.000.000", sono inserite le seguenti: ", o di almeno euro 500.000 nel solo caso di donazione effettuata da una persona fisica,";

3) alla lettera e), numero 1), dopo le parole: "alla presente lettera", sono inserite le seguenti ", ovvero di euro 500.000 nel caso di investimento in favore di una *start up* innovativa o di donazione effettuata da una persona fisica nei medesimi casi";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione''».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis. Gli atti relativi agli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia previsti dall'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esenti dall'imposta di registro in misura fissa''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

32.0.88

FENU, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dell'export per le imprese italiane)

1. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: ''atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad even-

tuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati'', sono sostituite dalle seguenti: ''imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.'';

b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: '', comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia cui all'articolo 16, comma 1-bis'', sono soppresse».

32.0.89

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'*export*, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;'';

2) alla lettera b), dopo le parole: ''banche, nazionali o estere'', sono aggiunte le seguenti: ''e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385''».

32.0.90

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

''1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico''.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i compo-

nenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base al proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma''.

3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.91

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per i soci di banche cooperative)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro.

2. Ai fini del rispetto dei limiti del presente articolo, si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

32.0.92

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

''*tt-ter*) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti''».

32.0.93

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in favore delle imprese femminili)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale ''Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità'' istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

32.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)*

1. All'articolo 80, comma 8 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.95

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)*

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.96

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.97

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.98

FERRARI, MANCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.99

TARICCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.100

MANCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno anteriore", sono sostituite con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";

b) le parole: "e prima della scadenza del credito ceduto", sono eliminate».

32.0.101

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.'';

b) all'articolo 77, le parole: ''24 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''23 per cento''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro*).

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.102

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 298 del 1974 e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

”Art. 24. - (*Decisioni - competenze*) - 1. La cancellazione dall’albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l’ammonimento sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. Inoltre, l’Albo dispone la cancellazione dell’impresa di autotrasporto, per accertate carenze dei requisiti per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi 3 mesi dalla scadenza.

2. L’attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale, ed è notificata via PEC all’impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 24, l’impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l’audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro 60 giorni dal ricevimento”».

32.0.103

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

”Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall’albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l’ammonimento sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L’Albo dispone la cancellazione dell’impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L’attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all’impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 24, l’impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l’audizione

personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento''».

32.0.104

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decise dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento''».

32.0.105

FERRARI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento''».

32.0.106

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico)

1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''40 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''100 per cento''.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rap-

porto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro per il triennio 2020-2022, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina sui limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i limiti di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione sono elevati fino ad un massimo del 50 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

32.0.107

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia", sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";

c) al comma 3, le parole da: "il contributo fisso" a "dipendente è trasferito," sono sostituite dalle seguenti: "Il dipendente presenta al Ministero idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente stesso è trasferito," e le parole: "del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota", sono sostituite dalle seguenti: "della maggiorazione di cui al comma 1 e la somma";

d) al comma 4, la parola: "contributo", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "trattamento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.0.108

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

1. All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: "con personalità giuridica o a organizza-

zioni lucrative di utilità sociale”, sono sostituite dalle seguenti: ”pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati”».

32.0.109

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili”».

32.0.110

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito detratto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili”».

32.0.111

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n. 1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo".

3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».

4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1899. - (*Durata dell'assicurazione*). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».

32.0.112

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 1260 del codice civile non si applica ai crediti delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».

32.0.113RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice"».

32.0.114

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2020 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

32.0.115

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.116

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Verifiche di integrità dei serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

3. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.

4. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

32.0.117

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai fini del monitoraggio e della manutenzione funzionali alla gestione del rischio residuo nelle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, è finanziato a favore della Regione Umbria un importo pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023. La Regione Umbria provvede, ai fini della manutenzione, al riparto delle risorse tra i due Comuni interessati ad effettuare direttamente, avvalendosi di soggetti esterni idonei il monitoraggio attraverso l'implementazione e la gestione della strumentazione installata.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.118

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Realizzazione o potenziamento del servizio di Elisoccorso nelle regioni terremotate)

1. Al fine di assicurare il servizio di elisoccorso particolarmente necessario nelle zone terremotate del territorio nazionale, è disposto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.»

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

32.0.119

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.120

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di 2 milioni di euro per la città di Orvieto e per la città di Todi, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

3. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente disposizione per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.121

FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

32.0.122

PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transshipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera

contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020 - 2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al presente comma, è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure

operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dal fanno 2026»

32.0.123

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.124

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)*

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico produttivo regionale,

anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.125

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio nell'attività di impresa)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di suicidio e di disagio nell'attività di impresa, è istituito in via sperimentale, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo finanzia progetti finalizzati a realizzare studi e ricerche sulle condizioni di disagio nell'attività di impresa, anche allo scopo di elaborare programmi di sostegno e consulenza psicologica per gli imprenditori.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

32.0.126

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sgravio contributivo e disposizioni per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)

1. Al fine di garantire il completo reinserimento nel tessuto sociale ed economico-produttivo e nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 4.000 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;

2021: - 6.400.000;

2022: - 7.500.000.

32.0.127

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, so-

ziale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù", dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG - Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente Nazionale industrie turistiche, dalla Direzione Generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità di gestione delle utenze prevedendo che una quota dei

proventi venga destinata ad attività culturali, di integrazione e di solidarietà nei confronti dei giovani fruitori dei servizi.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.128

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Consequentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 302,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

32.0.129

CENTINAIO, RUFA, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

32.0.130

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.32-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero

totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
- e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;
- b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

32.0.131

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 32-bis.

(Detassazione Start Up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attecchire per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo StartItalia" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

- a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;
- b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, meccatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.132

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.133

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata "assegno io-lavoro", destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al comma 2 e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 16, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

4. L'assegno "io-lavoro", di seguito denominato "assegno", è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
- c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

5. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

6. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.

7. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 9, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma 6.

8. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.

9. Il prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 14, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

10. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

11. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 16.

12. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

13. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

14. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione

della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.

15. Salvo il caso di cui al comma 14, l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica "io-lavoro", di seguito denominata "piattaforma", quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, 11. 150.

17. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:

- a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;
- b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

18. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.

19. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

20. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.

21. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

22. Ai fini di cui al presente articolo l'ANP AL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 20016, n. 232.

23. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale *bonus* occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

24. Il *bonus* di cui al comma 23 può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni.

25. Il contributo di cui al comma 23 è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore.

26. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo di cui al comma 23, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.

27. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.

28. Entro il 1° gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 27 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

29. Il decreto di cui al comma 28 disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
- c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;

d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

30. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati.

31. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma.

32. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 27 e 30, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa.

33. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;

b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

34. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

35. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione di cui all'articolo 5 della presente legge, alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.134

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano)

1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

32.0.135

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondazione Human Technopole)

1. Il comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e per 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ai fini: a) della creazione e implementazione presso la Fondazione di più *facilities* infrastrutturali nelle scienze biomolecolari ad alto impatto tecnologico e nella scienza dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività nelle materie

delle scienze della vita; b) del sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*. All'onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione *Human Technopole* a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca ad una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni di Università, IRCSS, e enti di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. 5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti ad Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca del Paese che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle infrastrutture e dotazioni della Fondazione *Human Technopole*, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso e mediante richieste di valutazione diretta.

6. La Fondazione *Human Technopole* adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i progetti di ricerca presso la Fondazione *Human Technopole* conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico della Fondazione *Human Technopole* che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

32.0.136

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in favore del mercato immobiliare)

1. Il presente articolo, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2022:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

32.0.137

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sviluppo del microcredito)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

32.0.138

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

32.0.139

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

32.0.140

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in tema di concessioni demaniali delle acque interne)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n.42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

32.0.141

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate

late spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

- Circuizione (PS) 15,00 per cento;
- Palangaro (LL) 15,00 per cento;
- Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
- Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
- Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT - Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonalmente e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

32.0.142

FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riconoscimento, tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. È istituito, presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

- a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
- b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);
- c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);
- d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);
- e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
- h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;
- b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
- c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;
- d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";
- e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione

italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

6. È istituita la "Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del MiPAAF».

32.0.143

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Lavoro accessorio)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 8 e seguenti sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

9. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 8, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I

committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro acces-

sorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui al presente articolo, sono destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 100.000 euro annui per le annualità 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 100.000 euro per le annualità 2020-2022.

32.0.144

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.145

VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza

con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

32.0.146

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il potenziamento degli aeroporti nazionali)

1. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

32.0.147

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic*

Management System - ERTMS)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l’attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l’adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell’allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell’Allegato la al Decreto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell’Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell’ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra».

Conseguentemente, all’articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l’anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l’anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l’anno 2025».

32.0.148

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di potenziare lo sviluppo e l'efficienza della logistica nel Paese, alla Struttura Tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226 è affidato il compito di redigere il Piano Nazionale di Digitalizzazione della Logistica (PNDL), anche in attuazione di quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2015. Per le finalità di cui sopra la Struttura Tecnica di missione utilizza il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'attuazione del PNDL è demandata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, che si avvarrà all'uopo del soggetto attuatore unico di cui al presente comma.

2. in attuazione del processo di digitalizzazione dei porti di cui al PSPNL, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

a) opera affinché le AdSP che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 137 del 20 marzo 2018 entro il termine ivi stabilito migrino i propri *Port Community Systems* (PCS), ove attivi, nel *private cloud* della PLN presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno 2020;

b) opera affinché le AdSP non ancora dotate di PCS adottino il PCS della PLN entro e non oltre il medesimo termine di cui alla lettera *a)*;

c) valida le tariffe per i servizi erogati dalla PLN su base nazionale, ivi comprese le tariffe relative ai servizi del PCS della PLN.

3. Per l'attuazione della digitalizzazione di cui al PSPNL il Dipartimento di cui al comma 2 si avvale del soggetto attuatore unico della PLN, nel cui perimetro sono ricompresi i PCS.

4. In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 61-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale vigila affinché i flussi di dati provenienti dai nodi logistici siano resi disponibili alla PLN entro il 30 giugno 2020 anche al fine di incrementare la quota modale su ferrovia.

5. Per le finalità del presente articolo è previsto uno stanziamento di 1 milione e 300 mila euro per l'anno 2020, di cui 300 mila euro per le

finalità di cui al comma 1, a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.300.000;

2021: - 1.300.000;

2022: - 0.

32.0.149

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute sia da persone fisiche e società nell'esercizio dell'attività d'impresa e lavoro autonomo nonché da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, e per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento del costo sostenuto nell'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo».

32.0.150

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per lo sviluppo dei Confidi)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, i confidi e le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale i fondi rischi, gli altri fondi, le riserve patrimoniali o i finanziamenti tempo per tempo costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019 al netto della quota parte di fondi già utilizzata per il rischio in essere. Le risorse possono essere attribuite al patrimonio, anche a fini di vigilanza dei relativi confidi, liberando le stesse da qualsivoglia vincolo di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Le delibere sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei confidi».

32.0.151

FEDELI, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piano straordinario di trasformazione del sistema moda italiana)

1. Al fine di promuovere, incentivare e agevolare la trasformazione delle produzioni del sistema moda italiana secondo i principi dell'economia circolare, alle aziende del sistema moda italiana che avviano processi di trasformazione dell'impresa, implementando processi produttivi circolari e sostenibili, sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

2. La trasformazione delle produzioni in senso circolare e sostenibile è realizzata in attuazione di un progetto di economia circolare e rigenerativa, nel rispetto delle norme regolamentari e secondo le più avanzate tecnologie disponibili.

3. Il progetto di economia circolare e rigenerativa deve essere redatto secondo le disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 8 e depositato presso la competente CCIAA. Tale progetto definisce un sistema abilitante per la trasformazione circolare delle lavorazioni tessili e costituisce bene immateriale dell'azienda.

4. Le attività formative in materia di economia circolare sono ammesse ai benefici di cui al comma 46, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

5. Nei casi in cui il progetto di economia circolare sia attivato da *Start Up* o PMI, le stesse sono assimilate a *Start Up* o PMI innovative e sono disciplinate ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 18 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

6. I tessuti e le fibre risultanti dalle lavorazioni, al netto dello smaltimento dei materiali tecnicamente inutilizzabili, sono classificati "materia prima tessile recuperata".

7. La materia prima tessile recuperata deve:

a) avere un impiego successivo tecnicamente certo e individuato da impegni o rapporti contrattuali;

b) essere impiegata nello stesso processo produttivo o in uno successivo, anche da parte di terzi, secondo le normali pratiche industriali;

c) rispettare tutti i requisiti di legge previsti per il successivo uso specifico.

8. Alle transazioni commerciali di materia prima tessile recuperata si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di circolarità sulla base ai quali valutare le iniziative ammissibili ai benefici di cui al presente articolo e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare, le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 33.

33.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBBI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 7 sostituire le parole: «sentite le Amministrazioni titolari» con le seguenti: «d'intesa con le Amministrazioni titolari»;*

c) *alla lettera c) dopo le parole: «Ministro per il Sud e la coesione territoriale» inserire le seguenti: «di concerto con le amministrazioni competenti».*

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: «autorità delegata per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;

b) *alla lettera b), capoverso «7», lettera b), sostituire le parole: «sentite», con le seguenti: «d'intesa con».*

33.3

SCHIFANI

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"».

33.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

«2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente».

33.5

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.6

MANCA, FERRARI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in

corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.7

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.8

DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.9

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015».

33.0.1

SCHIFANI

Dopo L'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Re-

gioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.2

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 1 miliardo di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

c) quanto a 1 miliardo di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.3

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sodali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

Art. 34.**34.1**

DAMIANI

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelle rivolte alla prima infanzia per la lotta alla povertà educativa minorile finalizzata a ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale.».

34.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», inserire le seguenti: «con priorità per le mense scolastiche.».

34.4

DRAGO, GRANATO, ORTIS, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quota parte pari al 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il Fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, di cui al comma 2, è devoluta per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici e istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis.».

34.5

SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 2, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

34.6

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000.

34.7

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214», con la seguente: «164».

34.8

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

- b) i commi da 4 a 7 sono soppressi;
- c) al comma 9, terzo periodo, le parole: "con il GIT di cui al comma 4 e", sono eliminate.

4-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", sentito il GIT," sono eliminate;
- c) all'articolo 19, comma 3, la lettera b) è soppressa;
- d) all'articolo 19, il comma 7-ter è soppresso;
- e) all'articolo 20, il comma 4 è soppresso».

34.0.1

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

34.0.2

PEPE, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Contributo straordinario trasporto pubblico locale Regione Basilicata)*

1. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020».

34.0.3

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo"».

Art. 35.**35.1**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire la tutela ambientale e contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo rivolto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinqüies*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis* sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo

2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

35.0.1

LONARDO, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate)

1. Il presente articolo, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato dell'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2017, n. 158, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza sociosanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico;

b) per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuali di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

4. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo tutti i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti in base al censimento del 2011 come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 giugno 2017, n. 158, con una distanza di almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentano un'altitudine minima di 200 metri.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a

tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui al comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

6. Per le imprese già presenti nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *a*), *b*) e *d*), con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

7. Il godimento dei benefici di cui ai commi 5 e 6 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 6 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

8. L'efficacia delle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

10. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le imprese devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nei comuni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto 30 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui

ai commi 1,2,3 e 4 e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune ricadente nei criteri di cui agli stessi commi 1, 2, 3 e 4.

12. Al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. I comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali misure possono consistere in:

a) incentivi in favore di soggetti che in passato sono stati residenti nel territorio comunale e che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale;

b) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

c) contributi per favorire la natalità e l'acquisto, per i primi cinque anni di vita del nascituro, di beni per l'infanzia;

d) incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e di lavoro a basso impatto ambientale;

e) misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, i comuni possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

15. Al riparto delle risorse tra i comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente Capo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

17. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 quantificati in euro 455 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura

del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

35.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Strutture ospedaliere nelle Aree Progetto individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. Nelle Aree Progetto, individuate e riconosciute tali all'interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne, oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove presenti strutture ospedaliere, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in ragione degli obiettivi della strategia, sono obbligate a mantenere per esse almeno lo *standard* ospedaliero minimo previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, allegato 1, punto 9.2.2, e non possono riconvertirle in strutture territoriali».

35.0.3

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.5

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la tutela ambientale e paesaggistica nelle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

Art. 36.**36.1**

GUIDOLIN, VANIN, MATRISCIANO, ENDRIZZI, GIROTTO, PESCO, ANGRISANI, SANTANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole "dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle regioni caratterizzate dalla presenza di una o più aree definite depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, o dalla presenza delle aree di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"»;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 5, al comma 5, le parole: "150,2 milioni di euro nel 2020", sono sostituite dalle seguenti: "155,2 milioni di euro nel 2020"».

36.2

FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.3

SERAFINI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviaria bacinizzate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;"».

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'ambito della infrastruttura idroviaria bacinizzata di Mantova)

1. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdarò - Banchina portuale di Ostiglia.

2. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.4

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente »Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova»»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.5

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.6

D'ARIENZO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.7

SCHIFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,».

36.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Alla lettera a), che sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti parole: «e dai Sindaci, o loro delegati, interessati dalla Zona economica speciale».

36.9

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

''4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2 ivi presenti, fino a un massimo di tre''».

36.10

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, comma 5, dopo la parola: ''2020'' sono inserite le seguenti: '', che devono essere destinati a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti, ''».

36.11

FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono destinate a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti"».

36.12

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2020-2022 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori credito, finanziario e assicurativo.

1-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma *1-bis*, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

1-quater. L'agevolazione di cui al comma *1-bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del

2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

1-quinquies. Il beneficio di cui al comma *1-bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

1-sexies. Il comma *1-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

1-septies. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma *1-bis*, i presidenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - previa intesa rispettivamente con i presidenti delle regioni Veneto e Liguria - adottano, i provvedimenti necessari all'eventuale integrazione dei relativi siti retroportuali».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.13

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 25 de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

''*2-bis.* Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS'».

36.14

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento"».

1-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,".

1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte. In fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento"».

Conseguentemente:

- a) *nella rubrica, dopo la parola: «Zes», inserire le seguenti: «e Zls»;*
- b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.15

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.16

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella provincia di Pordenone, nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni del Friuli Venezia Giulia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo

107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale del Friuli Venezia Giulia cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.17

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.18

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.19

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale

di cui al comma 1-*bis* si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.20

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I commissari delle ZES delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono autorizzati ad istituire delle borse di studio per giovani che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, residenti da almeno 20 anni in Italia, finalizzate alla ricerca ed allo studio di soluzioni economico finanziarie utili allo sviluppo delle zone interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.21

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo"».

36.0.1

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zone franche VCO)

1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

2. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono alla vigilanza permanente;

b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

3. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi 2 e 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere *b)* e *e)* del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

4. Le disposizioni di attuazione dei commi precedenti, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le finalità di cui ai commi del presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2020 e per i successivi anni 2021, 2022, 2023 e 2024 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.2

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;
2021: - 7.000.000;
2022: - 7.000.000.

36.0.3

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del de-

creto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili».

36.0.4

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con quanto disposto dall'articolo 1, commi 108, 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

36.0.5

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per i giovani e le famiglie e per la salvaguardia dei piccoli Comuni)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

”2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro 3 mesi dalla predetta data.”;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.”;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

”Art. 5-bis.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al ventiseiesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”;

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche e all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante''.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'Istituto delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, ciascuna Regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile sul sito internet della Regione.

4. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il Governo, senza nuovi o maggiori oneri, allega, con cadenza biennale, allega alla Legge di Bilancio una relazione sugli effetti sociali ed economici positivi che ne sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente.

5. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 90 milioni a decorrere dal 2020, si provvede con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani e appenninici, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 4 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 4 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso corrispondente riduzione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

36.0.8

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zona Franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i., e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e s.m.i.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

36.0.9

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria t della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';

b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 9 12anni successivi; al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024'';

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente:

''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio''».

36.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali non predefinite)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma del-

l'articolo 107, paragrafo 3 lettere *a*) e *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera *c*)''.

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.11

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*quinques*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100 per cento, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno

di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «265 milioni».*

36.0.12

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale (ZES) per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficcarolo, Salara, Calto, Castelnuovo Bariano e Melara».

36.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.36-bis.

1. Al fine di sviluppare l'interscambio commerciale dell'Italia meridionale e di potenziare l'operatività degli *hub* portuali del meridione a vantaggio della economia del territorio; al fine di implementare altresì il numero dei viaggiatori da e per il sud Italia, si rendono opportuni ed indifferibili lavori di ristrutturazione nel porto di Barletta.

2. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2020 e 5,5 milioni di euro per il 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante la riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del MEF».

36.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Completamento della elettrificazione della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola)

Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, si prevede la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Le risorse necessarie all'intervento sono a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni».

36.0.15

AUDDINO, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

36.0.16

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per l'area del Metapontino colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.17

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure fiscali per i lavoratori dipendenti in zone di frontiera)

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33, 1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

36.0.18

PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, inserire le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

36.0.19

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 108 a 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 37.**37.1**

FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 100, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle relative infrastrutture", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei settori ATECO 52";».

37.2

ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano per l'anno 2020 anche agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche me-

diante contratti di locazione finanziaria, di terreni, fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, nonché altri beni o immobilizzazioni in corso e accantonati destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nel territorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 40.000.000;
2022: - 20.000.000.

Art. 38.

38.0.1

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "euro 10 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 20 milioni".

2. Agli oneri recati dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 39.

39.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e del regolamento (UE) n. 717 del 2014" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 717

del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca».

1-ter. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ", (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508 del 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

39.2

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa" sono sostituite dalle parole: "ovvero relative al commercio e alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici"».

39.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.IA." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'af-

fittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria”;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”».

39.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. che, per tale attività, si avvale della Banca Mediocredito Centrale S.p.A. e di altre società interamente partecipate. Si prevede che la predetta Agenzia stipuli all'uopo apposita Convenzione con la Banca Mediocredito Centrale S.p.A. della durata di 10 anni, rinnovabili. La gestione del Fondo realizzata dall'Agenzia medesima ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia e le risorse sono accreditate su un'apposita contabilità separata».

39.0.1

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle corrotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.2

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.3

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

''d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

''3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti''.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2523 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

39.0.4

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale-complexa)*

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1 non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1 stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

a) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

b) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite mas-

simo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

39.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Regime speciale per lavoratori rimpatriati)

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

''3-bis. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo».

39.0.6

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente comma:

''8-bis.1. Possono altresì optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, i cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2''».

39.0.7

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: '', con popolazione non superiore a 20.000 abitanti'' sono soppresse».

39.0.8

DRAGO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2020. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2019.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2020.

6. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in

Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 6.

8. La sospensione di cui al comma 6 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

9. I soggetti indicati al comma 6 e 7 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 6, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 6:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 9.

12. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 6 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

39.0.9

DELL'OLIO, ANASTASI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 39-bis.

(Banca pubblica per gli investimenti - BPI)

1. Al fine di promuovere gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno e di sostenere le piccole e medie imprese, la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. assume la denominazione di Banca Pubblica per gli Investimenti S.p.A., di seguito denominata Banca per gli Investimenti, società a capitale interamente pubblico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definite le priorità e gli obiettivi perseguiti dalla medesima Banca.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, per l'anno 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, azioni emesse dalla Banca per gli investimenti di cui al comma 1, per un importo non superiore a euro 20.000.000,00.

3. Alla scadenza delle convenzioni in essere, la Banca per gli Investimenti di cui al comma 1, diventa gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a concedere la garanzia dello Stato su passività emesse della Banca per gli investimenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle proprie finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato, nonché il volume complessivo delle passività sulle quali può essere prestata la medesima garanzia.

5. Le misure previste dal presente articolo sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le ulteriori modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni».

39.0.10

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019." sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

39.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

39.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019"».

39.0.13

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.14

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.15

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro"».

39.0.16

DELL'OLIO, FENU, GIROTTO, GALLICCHIO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

39.0.17

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.18

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro", con le seguenti: "50.000 euro"».

39.0.20

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.21

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro"».

39.0.22

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.23

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.24

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.25

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)*

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)*

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.27

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)*

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.28

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.29

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.30

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.31

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.32

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.33

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)*

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.34

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)*

1. L'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.35

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBBI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)*

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.36

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.37

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.39

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.40

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.41

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ”, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.42

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ”, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.43

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ”, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.44

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ”, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.45

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. All'articolo 2, dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

”3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l’ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l’ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%”».

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

39.0.46

FERRARI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all’allegato 10 del d.lgs 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All’allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

”3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l’ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l’ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%”;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

39.0.47

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)

1. L'articolo 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00 "».

39.0.48

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)

1. L'art. 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"».

39.0.49**FERRO**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni compren-

sivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto».

39.0.50

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un apposito Fondo per la continuità territoriale, la mobilità e la libera circolazione delle persone e delle merci con dotazione finanziaria pari a 300 milioni finalizzato a garantire alle aree svantaggiate l'inserimento nei programmi di infrastrutturazione finalizzati alla realizzazione dell'alta velocità e dell'alta capacità.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 vanno destinate con priorità alle aree geografiche delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise prive di collegamenti ferroviari, autostradali e stradali che consentano standard di percorrenza chilometrica in linea con la media delle altre regioni

3. Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Fondo è utilizzato, previa intesa con la Commissione Europea, per l'abbattimento tariffario con contribuzione statale dei servizi aerei e ferroviari. Sono individuati come scali beneficiari dell'interventi gli aeroporti di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

39.0.51

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agenzia Nazionale per la mobilità)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;

b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

39.0.52

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020 per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per il 2021, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 14 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.53

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del da-

tore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2018.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2020, 23,5 milioni di euro per l'anno 2021, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 9,8 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.54

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Politiche a sostegno dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2020 e 2021 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2020 e 2021 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

39.0.55

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

39.0.56

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Quale misura compensativa per il danno da inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico viene istituita la tassa di imbarco e di sbarco,

gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghetti dei veicoli a motore, in misura proporzionale sull'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni. La tassa sarà pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «153 milioni» all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.939 milioni di euro».

39.0.57

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica Reggio Calabria-Taranto)

1. Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si destina il ricavato derivante dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

39.0.58

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n.281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

39.0.59

RUSSO, ORTIS, DE LUCIA, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise; Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «301 milioni».

39.0.60

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.61

VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, dell'area marina di Capri, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente:

''ee-octies) Area Marina Protetta isola di Capri''».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 40.**40.1**

CANGINI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Norme sul Caregiver familiare e per la non autosufficienza*) - 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzandone il potenziale di crescita, anche sostenendo il ruolo del *caregiver* familiare, nel rispetto degli articoli 2, 3, 1.3, primo comma, 31, 32, 3.3, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m*), *n*), *o*), *p*) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante *''Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989''*, alla legge 3 marzo 2009, n. 18, re-

cante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", nonché dell'articolo 1, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità:

a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

c) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla lettera a) del comma 1, e per un efficace erogazione delle misure di cui al successivo comma 3, il *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è scelto e nominato, secondo la seguente procedura generale:

a) l'assistito con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

b) l'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

c) il consenso può essere modificato o revocato con le medesime procedure e forme di cui alle lettere a) e b);

d) a seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito;

e) il *caregiver* familiare, nominato ai sensi delle lettere a) e b), si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari, socio assistenziali e sanitari-professionali che forniscono attività

di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI);

f) entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui alla lettera *b)*, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

1) certificato di residenza del soggetto nominato in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

2) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare nominato e l'assistito. Qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

3) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione della non autosufficienza dell'assistito realizzata in base ai criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui al presente comma;

4) copia del piano assistenziale individuale (PAI), attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

5) copia dell'atto di nomina di cui alla lettera *b)*.

g) la certificazione della qualità di *caregiver* familiare rilasciata ai sensi della lettera *f)*, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera *c)* o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza StatoCittà ed Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti delle risorse annuali di cui alla lettera *a)* del comma 1, di un assegno annuale, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 2, lettera *f)*. L'assegno di cui al periodo precedente è corrisposto al *caregiver* familiare a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da que-

sti effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti, che lo ha nominato con la procedura di cui al comma 2.

4. L'assegno di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto annualmente, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

5. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 3, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate annualmente inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 4, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 3, e i valori dell'ISEE di cui al comma 4, terzo periodo.

6. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive, annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dal comma 1 lettera *b*), il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanarsi la prima volta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 e s.m.i., i criteri generali di riparto di cui all'articolo 1 comma 2 del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo Decreto Ministeriale 26 settembre

2016, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

40.2

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIETRO PISANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

40.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «pari a 150 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020,».*

40.4

DE POLI

All'articolo, sostituire: «50» con: «100», «200» con: «400» e: «300» con: «500».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

40.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «provvedimenti normativi», aggiungere le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281».

40.6

TOSATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020, sono destinati ulteriori 25 milioni di euro alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «179 milioni di euro per l'anno 2020».

40.7

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, 25 milioni di euro della dotazione di cui al primo periodo, sono destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni di euro sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.8

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota parte di queste risorse, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.9

TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* La dotazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.10

FARAONE, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* La destinazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere nel 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 179 milioni di euro per l'anno 2020 e di 282 milioni di euro a decorrere dal 2021.

40.11

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni di euro»;

b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni di euro».

40.12

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, NANNICINI, LAUS, BOLDRINI, BINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

40.13

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1-bis e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni per l'anno 2021 e 55 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti

ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.14

BERARDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."».

40.15

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2020 le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aumentate di 20 milioni annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

40.16

CUCCA, VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 24 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 24.000.000;

2021: - 24.000.000;

2022: - 24.000.000.

40.17

CORBETTA, MORONESE

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

1-ter. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'art. 4, comma 1° lett. c), punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

40.18

FEDELI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

40.19

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le dotazioni previste dal comma 1 sono vincolate nella misura del 5 per cento per l'anno 2020, 2,5 per cento per l'anno 2021 e 2 per cento per l'anno 2022 all'incremento dell'erogazione di servizi di cure domiciliari integrati e residenziali ai disabili e ai non autosufficienti di cui all'articolo 22, 29, 30 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017».

40.20

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "legge 21 marzo 1958, n. 326," inserire proposta seguente: "incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

40.0.1

COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI, GINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Start up a vocazione sociale)

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate *start up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore ad un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. La qualifica si determina con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 40-ter.*(Disposizioni fiscali)*

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma

2. dell'articolo 40-*bis*, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'INPS la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'Inps accertata, su comunicazione dell'interessato; la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di 7 esercizi.

3. Le spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, nella misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.

4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di 7 esercizi.

5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 40-*bis*, dal momento della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto legge 18 ottobre 2019, n. 179, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione sociale e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*quater*.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up sociali)

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una organizzazione di cui all'articolo 40-*bis*, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Art. 40-*quinquies*.

(Incentivi all'investimento in start-up a vocazione sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *startup* a vocazione sociale per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la de-

cadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*sexies*.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando rela-

zioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12/03/1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-septies.

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni».

40.0.2

DE POLI, SACCONI, BINETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Misure in favore dei disabili e dei non autosufficienti)*

Alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-bis. *(Istituzione dell'assegno personale di cura)* 1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. Art. 3-ter. *(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)* 1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c)*, del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede all'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione, dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca».

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 99, comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

40.0.3

DE POLI, BINETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-bis.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

''b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto''.

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *''il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi''*».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;
2020: - 60.000.000;
2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.4

CANGINI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi per le persone con disabilità)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare degli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT), finalizzato prioritariamente a:

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte a informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.5

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare agli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (APS), finalizzato prioritariamente a :

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte ad informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.6

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;

b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;

c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.7

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di due milioni di Euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
- b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
- c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.8

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;

b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;

c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.9

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 0;

2022: - 0.

40.0.10

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per le persone cieche con cane guida)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il periodo: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1" sono aggiunte le seguenti parole: "e quelli indicati dal comma 1-quater"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

40.0.11

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esclusione dalla base imponibile delle somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"d-quater) le somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità nel limite di 7.500 euro annui"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.12

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni per l'anno 2022, di 320 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 285 milioni di euro per l'anno 2025 e di 366 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.13

ROJC, BOLDRINI, BINI, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Incremento della dotazione del Fondo persone con disabilità grave -
"Dopo di noi")*

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: "e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.14

CANGINI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Norme per l'esclusione delle somme erogate dall'INPS alla persona con
disabilità dall'ISEE e in materia di Reddito di Cittadinanza)*

1. Ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socioassistenziale soggetta a rendicontazione.

2. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, non opera, l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.15

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica alla disciplina del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 il seguente periodo è abrogato: "ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi".

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante gli stanziamenti a legislazioni vigenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies*), sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

40.0.17

CANGINI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5, nei limiti di 350 milioni di euro per l'anno

2020 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, eventualmente incrementabili».

40.0.18

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.19

GUIDOLIN, NOCERINO, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. La dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

40.0.20

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti" con le seguenti: "e comunque non inferiore al numero di venti ore settimanali"».

40.0.21

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'erogazione è altresì condizionata allo svolgimento di non meno di venti ore settimanali di lavori socialmente utili, da svolgere presso gli enti locali o gli altri enti pubblici,".

2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali apporta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune modificazioni al decreto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1».

40.0.22

FARAONE, PARENTE, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

40.0.23

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 sono stanziati 10 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Agli ausili acquistati, per le finalità di cui al comma 40-bis, da parte delle scuole o di istituzioni pubbliche operanti nel settore dell'istruzione (es. CTS, USR, MIUR) per essere assegnati ad uso esclusivo ad alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000;

2022: - 1.800.000.

40.0.24

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento volto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative volte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali'';

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

''6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-bis. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento''.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

40.0.25

PICETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, FERRO, TOFFANIN, SACCONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.26

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e Pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.27

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto

della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

40.0.28

BINETTI, GALLONE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato

(Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.29

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.30

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure agevolative per l'acquisto di veicoli, nei confronti di soggetti con disabilità riconosciuta)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, nei confronti dei soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che acquistano un veicolo nel periodo previsto dal comma medesimo''».

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

40.0.31

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 138, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2021:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000

2022:

CP: + 10.000.000;
CS: +10.000.000.

b) *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

40.0.32

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare

i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

40.0.33

MANCA, COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.34

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.35

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il comma 4 è abrogato.».

40.0.36

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

40.0.37

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: "L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma spetta altresì agli invalidi civili gravi anche durante il ricovero in ospedale.";
- b) Il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.400» e la parola: «5.000» con: «4.400»;
all'articolo 99 sopprimere il comma 2.

40.0.38

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.39

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.40

ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 2, comma 466, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "Scuola cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", al Servizio cani guida dei Lions Onlus ente morale di Limbiate".».

40.0.41

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap ONLUS* è inserita fra i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.42

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap ONLUS*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;
2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

40.0.43

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 400.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.0.44

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale)

1. Fra i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi, è inclusa, a partire dall'anno 2020, la FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap ONLUS».

40.0.45

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione SIAE per associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "compenso ridotto" sono aggiunte le seguenti: "della metà"».

40.0.46

CANGINI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite Al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "ventotto".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

40.0.47

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Per il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e Fondo per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.48

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario, a prescindere dall'attività principale svolta dal datore di lavoro, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo";

b) al secondo periodo le parole: "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "che sarà conside-

rata tempestiva anche in assenza della prevista dichiarazione del datore di lavoro, ”;

c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere: ”Le domande saranno soddisfatte sulla base della data di presentazione delle stesse da parte del lavoratore interessato”.

2. Il fondo di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

40.0.49

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”3-bis. Non ha altresì diritto al Rdc il componente del nucleo familiare nel quale sia presente un membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o un soggetto avente incarichi di governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ancorché cessati dalla medesima carica, prima che siano decorsi 5 anni dalla data di effettiva conclusione del mandato”».

Art. 3.**3.0.3 (testo corretto)**

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

Art. 7.**7.7 (testo 2)**

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBİ, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, STEFANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022* sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-*quater*. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-*quinquies*. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-*sexies*. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-*septies*. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interes-

sate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

Art. 8.

8.131 (testo 2)

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

Art. 10.

10.6 (testo 2)

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

Art. 12.**12.23 (testo 2)**

PAVANELLI, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1 ° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e "Ciclobus". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000.

Art. 20.**20.2 (testo 2)**

NANNICINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000;

2021:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000;

2022:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

Art. 26.

26.0.17 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22. giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Art. 28.

28.34 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

«16-bis. Per l'anno scolastico 2020-2021 i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3 .000 unità che si vanno ad aggiungere e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia devono essere sottratti alle scuole di diverso ordine e grado.

16-ter Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n.232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge, 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.

16-quater. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-bis, 16-ter e 16-quater pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 31.

31.0.12 (testo corretto)

FENU, LEONE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche ”A” e ”B”, ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione”».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

Art. 36.**36.0.16 (testo 2)**

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per la città di Matera colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019 e per il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 60.**60.0.105 (testo 2)**

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Co.Di.Ro - Xylella fastidiosa)

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo e dal batterio Xylella fastidiosa, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 94.**94.15 (testo 2)**

PEPE, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020"; e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "11 per cento"».

Art. 101.**101.0.27 (testo 2)**

FERRARA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo sperimentale per il finanziamento di interventi in favore dell'industria della difesa)

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite la Conferenza Stato Regioni e d'intesa con il Ministero della Difesa, definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure di utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Venerdì 22 novembre 2019

Comitato IX

**Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati**

Riunione n. 7

Coordinatore: PRETTO (L-SP)

Orario: dalle ore 10,12 alle ore 17,05

